

ALLEGATI

Allegato 1: Regolamento in attuazione dell'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente la "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo", approvato con Decreto del presidente della provincia del 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg

Allegato 2: Criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza del 25 gennaio 2008

Allegato 3: Decreto del presidente della Giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg "Regolamento concernente l'accesso al fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3"

Allegato 4: Schede relative alle disposizioni/adempimenti applicabili in materia di aiuti di Stato

Allegato 5: Protocollo d'intesa tra Autorità di Gestione e Organismi Intermedi approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 792 di data 28 marzo 2008

Allegato 6: Deliberazione della Giunta provinciale 2731 di data 7 dicembre 2007 avente ad oggetto "Incarico all'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento di gestione amministrativo-finanziaria di determinate azioni a cofinanziamento del Fondo sociale europeo"

Allegato 7: Interventi di politica del lavoro per il triennio 2008-2010, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2975 di data 21 dicembre 2007, estratto dell'Azione 9 (Sostegno allo sviluppo di cooperative sociali di inserimento lavorativo di soggetti disabili o svantaggiati) e dell'Azione 10 (Lavori socialmente utili)

Allegato 8: D.P.P. 10-4-2007 n. 6-86/Leg. Regolamento avente ad oggetto «Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia n. 19-72/Leg. del 31 ottobre 2006 recante "Attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)» Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 8 maggio 2007, n. 19, Suppl. n. 1.)

Allegato 9: Allegato parte integrante alla deliberazione n. 989 di data 11 maggio 2007 "Modifiche organizzative che coinvolgono la Segreteria generale della Provincia e il Dipartimento affari finanziari."

Allegato 1: Regolamento in attuazione dell'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente la "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo", approvato con Decreto del presidente della provincia del 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 9 maggio 2008, n. 18-125/Leg

(Registrato alla Corte dei conti il 20 maggio 2008, registro 1, foglio 14)

Regolamento in attuazione dell'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 concernente la "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo"

(b.u. 29 aprile 2008, n. 18)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

- visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante "Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino - Alto Adige", ai sensi del quale il Presidente della Giunta provinciale emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;
- visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale spetta la deliberazione dei regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;
- visto l'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1118 di data 29 aprile 2008 di approvazione del regolamento in attuazione dell'art. 15 della Legge Provinciale 3 settembre 1987, n. 21, concernente la "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo";

e m a n a

il seguente regolamento:

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento, in attuazione di quanto disposto dal programma operativo (di seguito denominato PO) previsto dal regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e di quanto disposto dall'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987 n. 21 (Ordinamento della formazione professionale), disciplina le modalità di coordinamento, di attuazione, di affidamento in gestione e di finanziamento degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo.

Art. 2.

Modalità di attuazione del programma operativo

1. Gli interventi che la Provincia attua per il perseguimento delle strategie indicate nel PO

sono programmati, individuati e realizzati secondo quanto previsto dalla normativa sui Fondi strutturali sul Fondo sociale europeo (di seguito denominato FSE) di fonte comunitaria, nazionale, provinciale e da quella contenuta nel presente regolamento.

2. I compiti delle diverse strutture provinciali in relazione all'attuazione del PO di cui all'articolo 1 sono stabilite nel programma medesimo, eventualmente integrato, laddove espressamente previsto dallo stesso, con deliberazioni della Giunta provinciale. Il PO individua l'autorità di gestione del PO FSE provinciale (di seguito denominata AdG) e gli organismi intermedi di questa (di seguito denominati O.I.), ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale, su proposta dell'assessore competente in materia di indirizzo politico dell'AdG del FSE previo parere della commissione provinciale per l'impiego e della commissione provinciale per le pari opportunità, sono definiti i criteri e le modalità per l'attuazione del PO. La proposta di deliberazione è predisposta dall'AdG del PO d'intesa con gli O.I.

4. La programmazione degli interventi cofinanziati dal FSE è effettuata con gli strumenti previsti dalla vigente normativa provinciale.

Art. 3.

Coordinamento operativo

1. Sono istituiti i seguenti gruppi di coordinamento, aventi esclusivamente compiti di raccordo operativo:

- a) gruppo di lavoro denominato di "coordinamento interno FSE", composto dai rappresentanti dell'AdG e degli O.I.; a tale gruppo sono demandati in particolare i compiti di raccordo operativo richiesti dall'attuazione del PO;
- b) gruppo di lavoro denominato di "coordinamento e attuazione FSE" composto dai rappresentanti dell'AdG, degli O.I., dell'Autorità di audit e dell'Autorità di certificazione; a tale gruppo sono demandati in particolare i compiti di raccordo operativo nelle fasi di gestione, monitoraggio, controllo e certificazione;
- c) gruppo di lavoro denominato di "coordinamento fra FSE e altri Fondi comunitari e nazionali" (composto dai rappresentanti dell'AdG, degli O.I., dell'Autorità di gestione Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr), dell'Autorità di gestione Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Fears) e della Struttura provinciale competente in materia di Fondo aree sottoutilizzate (Fas); tale gruppo è individuato quale organismo di supporto all'AdG per l'assolvimento dei compiti previsti dal PO in materia di complementarità.

2. I componenti dei gruppi sono individuati dalla Giunta provinciale. I componenti sono coordinati da un membro designato dall'AdG. I compiti di segreteria e di supporto ai gruppi richiamati sono svolti dalla struttura provinciale individuata quale AdG.

Art. 4.

Attuazione degli interventi

1. Gli interventi cofinanziati dal FSE sono assegnati in gestione, finanziati o attuati nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e provinciale in materia di appalti pubblici, di

concessioni e di aiuti di stato.

2. Fatto salvo quanto previsto da questo regolamento, gli interventi di cui al comma 1 sono attuati secondo la disciplina prevista dalla normativa provinciale di riferimento.

3. Gli interventi di cui al comma 1 aventi contenuto formativo sono attuati secondo quanto previsto dal capo II mediante:

- a) l'affidamento in gestione a soggetti accreditati;
- b) il finanziamento di azioni di formazione attuate dalle imprese;
- c) l'attribuzione di buoni formativi e di borse di studio.

4. Possono essere attuati mediante l'erogazione di buoni di servizio gli interventi di cui al comma 1 volti a favorire la conciliazione fra necessità professionali dei lavoratori e delle lavoratrici ed i loro impegni quali genitori di figli minori o portatori di handicap o quali figli o conviventi di soggetti invalidi e anziani non autosufficienti; le modalità, i termini e le aree di intervento di erogazione dei buoni di servizio sono stabiliti con la deliberazione prevista dal comma 3 dell'articolo 2.

5. Eventuali deroghe alle procedure previste da questo articolo possono essere concesse solo dal Comitato nazionale del Quadro di Riferimento Strategico Nazionale dedicato alle risorse umane, d'intesa con la Commissione europea. Nel caso tali deroghe siano motivate da ragioni esclusivamente di natura locale, esse possono essere stabilite dalla Giunta provinciale, d'intesa con la Commissione europea, previo esame del Comitato di sorveglianza provinciale.

Capo II

Interventi aventi contenuto formativo

Sezione I

Finanziamento e affidamento in gestione degli interventi formativi

Art. 5.

Disposizioni generali

1. Questo capo disciplina il finanziamento e l'affidamento in gestione degli interventi formativi attuati dalle imprese e da soggetti attuatori individuati con procedure ad evidenza pubblica.

2. La Provincia può concedere contributi alle imprese o loro consorzi, ad altre realtà economiche private, alle associazioni di categoria, enti bilaterali ed ATI/ATS fra questi, per il finanziamento di azioni di riqualificazione dei lavoratori. Il finanziamento è concesso nel rispetto e nella misura massima prevista dai regolamenti di esenzione approvati dalla Comunità europea.

3. Le erogazioni finanziarie ai soggetti attuatori possono configurarsi quali corrispettivi per la prestazione di servizi o finanziamenti a fondo perduto a seconda delle caratteristiche e del contenuto degli atti regolativi il rapporto giuridico fra detti soggetti attuatori e la Provincia.

Art. 6.

Procedure per il finanziamento e affidamento in gestione degli interventi

1. L'AdG ovvero gli OI eventualmente competenti ai sensi dell'articolo 2, titolari delle procedure di affidamento in gestione e di erogazione dei finanziamenti rendono noti con appositi avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sul Bollettino Ufficiale della

Regione Trentino Alto Adige e almeno su un quotidiano a diffusione locale, i termini e le modalità per l'affidamento in gestione o per finanziamento degli interventi formativi.

2. Possono partecipare ai suddetti avvisi, mediante la presentazione di proposte progettuali, tutti i soggetti aventi sede nell'Unione europea.

Art. 7.

Criteri di valutazione delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali sono valutate secondo i seguenti criteri generali, che sono specificati con deliberazione della Giunta provinciale:

- a) coerenza degli obiettivi formativi proposti con la situazione del contesto di riferimento;
- b) congruità degli obiettivi formativi e delle specifiche caratteristiche organizzative progettuali con le figure professionali, o con le competenze definiti negli atti di programmazione di cui all'articolo 2, comma 4;
- c) aspetti qualitativi delle proposte formulate, con particolare attenzione alla capacità di conseguire gli obiettivi di apprendimento e favorire la certificabilità degli stessi;
- d) sviluppo delle strategie orizzontali di intervento del PO.

2. Qualora le proposte progettuali si riferiscano ad azioni descritte in forma puntuale e dettagliata dalla Provincia negli atti di programmazione richiamati dall' articolo 2, comma 4, si fa riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Art. 8.

Nuclei tecnici di valutazione

1. L'AdG e gli O.I., per quanto di rispettiva competenza, verificano le proposte progettuali in merito alla loro ammissibilità e procedono alla costituzione di nuclei tecnici di valutazione (di seguito denominati nuclei).

2. I nuclei di cui al comma 1 valutano le proposte progettuali, predispongono apposite graduatorie di progetti potenzialmente affidabili o finanziabili. I nuclei deliberano a maggioranza semplice.

3. L'AdG e gli O.I., per quanto di competenza approvano le graduatorie predisposte dai nuclei.

4. I nuclei sono composti da almeno tre membri esterni alla Provincia, esperti in materia di formazione e di valutazione di azioni formative. Ai medesimi sono corrisposti i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa provinciale.

5. L'AdG e gli O.I., per quanto di competenza, possono attribuire ad esperti esterni, incarichi di collaborazione a supporto dell'azione di valutazione dei nuclei.

Art. 9.

Affidamento in gestione o concessione dei finanziamenti

1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, il finanziamento degli interventi o l'affidamento in gestione è disposto, previo parere della Commissione provinciale per l'impiego, nei confronti dei soggetti che hanno presentato le proposte progettuali e che si sono classificati utilmente nelle graduatorie di cui all'articolo 8 o all'articolo 7, comma 2.

2. L'affidamento in gestione degli interventi è peraltro condizionato all'accREDITAMENTO del soggetto proponente secondo quanto disposto dalla sezione III.

Sezione II

Buoni formativi e borse di studio

Art. 10.

Disposizioni comuni

1. La Provincia può attribuire buoni formativi e borse di studio per dare la possibilità ai soggetti disoccupati o inoccupati ed ai lavoratori di frequentare interventi formativi finalizzati ad accrescere e migliorare le proprie competenze e i propri saperi.

2. Le modalità, i termini e le aree di intervento di erogazione dei buoni formativi e delle borse di studio sono stabiliti con la deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 3.

Art. 11.

Buoni formativi

1. L'individuazione degli interventi che possono essere fruiti mediante i buoni formativi è effettuata con le vigenti procedure in materia di appalti di pubblici servizi.

2. I soggetti che intendono realizzare servizi formativi fruibili mediante buoni devono assumere l'impegno a realizzare i percorsi proposti con un numero minimo di sei e un numero massimo di dodici utenti che dispongono di buoni formativi.

3. Le proposte di intervento sono valutate dai nuclei istituiti secondo quanto previsto all'articolo 8 sulla base dei seguenti criteri:

- a) rispondenza dei progetti proposti agli obiettivi e contenuti delle politiche formative della Provincia, compresa un'adeguata distribuzione dell'offerta formativa sul territorio;
- b) profili di merito (metodi, contenuti, caratteristiche dei docenti, delle attrezzature, ecc.) delle proposte formulate;
- c) coerenza dell'offerta economica con gli standard di costo che saranno definiti dall'AdG.

4. L'individuazione degli interventi ai sensi di questo articolo è condizionata al preventivo accREDITAMENTO del soggetto proponente secondo quanto disposto dalla sezione III.

Art. 12.

Borse di studio

1. Le borse di studio possono essere utilizzate solo per frequentare interventi formativi che favoriscano il rafforzamento delle competenze degli operatori del sistema scolastico, formativo, del lavoro.

2. Le borse di studio possono essere utilizzate presso strutture di formazione italiane o europee, abilitate al rilascio di titoli di studio a livello universitario, ufficiali o riconosciuti dall'ordinamento nazionale, mediante la frequenza di percorsi stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3.

3. L'erogazione delle borse di studio è subordinata al conseguimento certificato dei traguardi formativi annuali stabiliti dal percorso di studio.

4. Le borse di studio coprono gli oneri connessi all'iscrizione al corso e gli altri oneri connessi alla frequenza individuati dalla deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 3.

Sezione III

Accreditamento

Art. 13.

Soggetti accreditati

1. È istituito un sistema di accreditamento quale condizione per l'affidamento in gestione degli interventi ai sensi del capo I e per l'individuazione degli interventi utilizzabili mediante buoni formativi ai sensi del capo II.

2. Possono essere accreditati tutti i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le strutture provinciali non coinvolte, direttamente o indirettamente nell'attuazione delle azioni Fse, in possesso dei requisiti stabiliti da questa sezione.

3. I soggetti che hanno proposto gli interventi individuati secondo quanto previsto dall'articolo 9 e dall'articolo 11 e che non sono ancora accreditati, devono richiedere l'attivazione del relativo procedimento di accreditamento entro il termine previsto dall'avviso o dal bando di gara, pena la decadenza dall'affidamento effettuato ai sensi dell'articolo 9 o dall'aggiudicazione nel caso di cui all'articolo 11. La decadenza dall'affidamento o dall'aggiudicazione si realizza anche nel caso di perdita di requisiti per l'accREDITamento.

Art. 14.

Requisiti per l'accREDITamento

1. Nel rispetto di quanto previsto dal Decreto del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale n. 166 del 25 maggio 2001 e s.m.i. in materia, la Giunta provinciale, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento, specifica, anche distinguendoli per le diverse tipologie formative, i requisiti per l'accREDITamento di seguito elencati:

- a) disponibilità di una o più sedi formative ubicate sul territorio della provincia ed idonee, in termini di risorse infrastrutturali e logistiche, rispetto alle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza ed adeguate con riferimento alle esigenze formative;
- b) indicatori specifici di efficacia ed efficienza con particolare riferimento ad elementi quantitativi di performance progettuale, di abbandono e di successo formativo;
- c) adeguata dotazione in termini di risorse gestionali e professionali, con riferimento ad un assetto organizzativo professionale stabile, atto a garantire il presidio funzionale dei processi di direzione, gestione economico-amministrativa, analisi dei fabbisogni, progettazione ed erogazione dei servizi;
- d) affidabilità economica e finanziaria;
- e) attivazione di strumenti di relazione stabile con il territorio provinciale, in termini di messa a disposizione di strumenti strutturati e continuativi di confronto e dialogo, con attori dei sistemi che operano nella rete territoriale dei servizi per la formazione e con il contesto socio-economico produttivo locale.

2. Per i soggetti costituiti da meno di tre anni si prescinde dalla verifica del requisito

previsto dal comma 1, lettera b). Tale requisito deve comunque risultare in possesso del soggetto accreditato al compimento del predetto triennio, pena la revoca dell'accREDITAMENTO.

3. I soggetti richiedenti devono prevedere l'esercizio dell'attività di formazione tra le proprie finalità statutarie. I predetti soggetti, ove richiesto dalla vigente normativa, devono essere iscritti al registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente per territorio.

Art. 15.

Richiesta di accREDITAMENTO

1. La richiesta di accREDITAMENTO va presentata all'AdG a livello provinciale.

2. La richiesta deve contenere l'impegno:

- a) ad accettare in ogni momento il controllo dell'AdG, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza dei requisiti di accREDITAMENTO;
- b) a provvedere ad una adeguata copertura assicurativa dei rischi di infortunio e di responsabilità civile connessi con l'esercizio degli interventi formativi affidati in gestione;
- c) ad applicare al personale dipendente i contratti collettivi di lavoro relativi alla categoria di riferimento e, nel caso di ricorso a contratti di lavoro non subordinato, a rispettare gli eventuali accordi o contratti collettivi riguardanti tali forme di lavoro.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina la documentazione da presentare ai fini dell'accREDITAMENTO e le caratteristiche ed i massimali della copertura assicurativa.

Art. 16.

Valutazione delle domande

1. L'istruttoria delle domande di accREDITAMENTO è effettuata attraverso l'esame della documentazione presentata nonché, ove ritenuto opportuno, attraverso un'attività di indagine diretta presso i soggetti richiedenti e le rispettive sedi formative

2. Ove il soggetto richiedente risulti in possesso della certificazione ISO 9001 relativa all'area "Servizi formativi", la valutazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 14, comma 1 lettere c) ed e), ove richiesto dall'interessato, è effettuata con riferimento alla documentazione del sistema qualità certificato.

3. Il procedimento di accREDITAMENTO si conclude nel termine massimo di quarantacinque giorni con il provvedimento di concessione o di diniego dell'accREDITAMENTO da parte del responsabile della struttura che svolge le funzioni di AdG.

4. Nel caso in cui la valutazione della domanda avvenga secondo quanto indicato dal comma 2 del presente articolo, il provvedimento di accREDITAMENTO risulta concesso in "semplificazione ISO".

5. L'AdG, per l'istruttoria delle domande presentate, può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni nel rispetto della vigente normativa provinciale.

Art. 17.

Durata dell'accreditamento

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, comma 1, l'accreditamento ha durata triennale. Qualora in detto periodo la Provincia modifichi i requisiti richiesti o la loro specificazione, l'accreditamento precedentemente rilasciato resta valido per il residuo periodo e comunque per il massimo di un anno; entro tale ultimo termine i soggetti accreditati devono adeguare i propri requisiti alle modifiche introdotte.

2. Un soggetto accreditato che risulti affidatario di una azione formativa non può rinunciare all'accreditamento sino alla conclusione di tale attività. In caso contrario l'affidamento in gestione è revocato, fatto salvo l'eventuale risarcimento del danno subito dalla Provincia. Nel caso di soggetto risultante aggiudicatario a seguito della procedura di cui all'articolo 11, la sua rinuncia all'accreditamento lo fa decadere dall'aggiudicazione medesima.

Art. 18.

Verifiche periodiche

1. Nel corso del periodo di validità dell'accreditamento l'AdG verifica la permanenza dei requisiti di accreditamento mediante verifiche annuali, anche a campione, presso i soggetti e le rispettive sedi.

2. Per i soggetti ai quali è stato concesso l'accreditamento secondo quanto previsto dall'articolo 16, comma 4., le verifiche periodiche sono effettuate solo con riguardo ai requisiti non coperti da semplificazione ISO sino a quando restano in costanza di certificazione.

3. Per svolgere le attività di cui al comma 1, l'AdG può avvalersi della collaborazione di soggetti esterni nel rispetto della normativa provinciale.

Art. 19.

Conferma, sospensione e revoca dell'accreditamento

1. Durante il periodo di durata dell'accreditamento, i soggetti accreditati hanno l'obbligo di confermare al termine di ogni anno, mediante comunicazione scritta, la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di mancata comunicazione, previo in ogni caso invito a provvedere, l'accreditamento è revocato con provvedimento dell'AdG.

2. Nel caso in cui, anche a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 15 e delle verifiche periodiche previste dall'articolo 18, si riscontri che il soggetto accreditato non sia più in possesso di uno o più requisiti richiesti o risulti il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 15, l'AdG segnala all'interessato quanto riscontrato e lo invita a presentare entro un congruo termine le eventuali controdeduzioni.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni:

- a) ove le difformità riscontrate siano sanabili da parte del soggetto, l'AdG dispone la sospensione del provvedimento di accreditamento ed impartisce le prescrizioni necessarie per regolarizzare la posizione, nonché il termine per la regolarizzazione. La sospensione opera fino a quando il soggetto abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro il termine stabilito allo scopo, fatta salva la conclusione delle attività in corso.

- b) nel caso in cui le difformità riscontrate non siano sanabili o il soggetto interessato non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni impartite, ai sensi della lettera a) di questo comma, l'AdG dispone la revoca dell'accREDITAMENTO, fatta salva la conclusione delle attività in corso.

Capo III

Disposizioni in materia amministrativo - contabile

Art. 20.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Questo capo disciplina, con riferimento agli interventi formativi previsti dalla sezione I del capo II, le modalità per l'erogazione dei finanziamenti relativi allo svolgimento degli interventi, ivi compresi quelli relativi ad attività affidate in gestione, e per la rendicontazione delle spese sostenute, nonché le attività di verifica amministrativo-contabile della Provincia.

Art. 21.

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. Su richiesta degli interessati l'AdG o, per quanto di competenza gli O.I., erogano i finanziamenti con la seguente cadenza ed importi percentuali:

- a) un anticipo del 20 per cento del finanziamento concesso in corrispondenza all'avvio delle azioni formative;
- b) stati di avanzamento, fino al massimo del 60 per cento del finanziamento concesso, a fronte di spese effettivamente sostenute, con cadenza trimestrale, corrispondente all'adempimento di cui al comma 3.

2. L'erogazione dell'anticipo e degli stati di avanzamento è subordinata alla presentazione, da parte dei soggetti attuatori privati e beneficiari di finanziamento, di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all'importo da erogare. Tale garanzia è svincolata dopo l'erogazione del saldo finale.

3. A partire dalla data di concessione del finanziamento, in corrispondenza al termine di ogni trimestre di calendario (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre di ciascun anno) ogni soggetto che abbia ottenuto un finanziamento a norma di questo regolamento e non abbia ancora acquisito il relativo saldo, deve presentare, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento, una dichiarazione che certifichi le spese riferibili, secondo il principio della cassa, al trimestre interessato, comprese le eventuali rettifiche derivanti da vincoli normativi o procedurali.

4. Tutta la gestione finanziaria di ciascuna operazione finanziata secondo quanto previsto da questo regolamento, dovrà essere effettuata dal soggetto attuatore o beneficiario di finanziamento, a norma dell'articolo 60 del Regolamento (CE) N. 1083/2006, utilizzando un conto corrente bancario. Le operazioni devono essere gestite, anche cumulativamente, su un conto corrente bancario sul quale dovranno essere evidenziate tutte le poste in entrata ed in uscita (per quanto riguarda i costi diretti). Le modalità di gestione di tale conto sono indicate nella deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 3.

5. Il saldo è erogato a seguito del controllo, da parte dell'AdG o dagli O.I. per quanto di competenza, qualora individuati a tal fine dalla Giunta provinciale, della rendicontazione delle

spese.

Art. 22.

Modalità di rendicontazione

1. Per rendicontazione si intende l'insieme degli adempimenti richiesti ai soggetti attuatori e beneficiari di finanziamento volti a consentire alla Provincia l'accertamento del corretto utilizzo dei finanziamenti concessi e la conseguente erogazione del saldo finale dei medesimi.

2. La rendicontazione è effettuata mediante la presentazione del consuntivo di gestione, non accompagnato dai titoli di spesa giustificativi.

3. Gli enti pubblici effettuano la rendicontazione mediante presentazione del provvedimento dell'organo competente che dia conto delle spese effettivamente sostenute con riferimento alle attività affidate in gestione e che certifichi l'avvenuto rispetto in sede di gestione e consuntivazione della normativa, delle procedure, degli standard e dei parametri di costo stabiliti dai competenti organismi provinciali, nazionali e comunitari. L'AdG e gli O.I. effettuano il controllo sui titoli che comprovano le spese sostenute dagli enti pubblici, con riferimento a un campione di almeno il dieci per cento degli interventi formativi. Tale controllo è effettuato, su richiesta dell'AdG o degli O.I. per quanto di competenza, presso la sede legale del Soggetto attuatore ovvero presso la sede formativa accreditata. Di tali controlli vengono redatti appositi verbali di verifica.

4. In allegato ai documenti di cui ai commi 2 o 3, devono essere presentati:

- a) la richiesta di saldo;
- b) una relazione sull'attività svolta;
- c) la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che, per lo svolgimento dell'intervento oggetto di finanziamento, il soggetto attuatore non ha usufruito di altre agevolazioni pubbliche;
- d) l'ultimo estratto del conto corrente bancario utilizzato per la gestione finanziaria.

Art. 23.

Termini

1. La rendicontazione da parte degli interessati deve essere conclusa, con la presentazione della documentazione richiesta a norma degli articoli precedenti, entro settantacinque giorni dalla conclusione dell'intervento ammesso a finanziamento. Termini e modalità diversi potranno essere definiti con la deliberazione prevista dall'articolo 2, comma 3.

2. Il soggetto attuatore, ove risulti impossibilitato a rispettare il termine di cui al comma 1, può presentare, prima della scadenza del predetto termine, motivata richiesta di proroga. La proroga del termine può essere concessa una sola volta e non può comunque superare i trenta giorni.

Art. 24.

Controllo delle rendicontazioni

1. In sede di controllo della rendicontazione, escluso quanto previsto dal comma 3. dell'articolo 22, l'AdG e gli O.I., qualora individuati a tal fine dalla Giunta provinciale, competenti in materia di gestione del progetto cui la rendicontazione si riferisce, prima dell'erogazione del saldo, effettuano:

- a) la verifica della documentazione che compone il rendiconto come specificata al comma 4 dell'articolo 22;
- b) il controllo sulla totalità dei titoli che comprovano gli oneri diretti sostenuti. Tale controllo è effettuato presso la sede legale del soggetto attuatore, ovvero presso la sede formativa. Di tali controlli vengono redatti appositi verbali di verifica.

Art. 25.

Natura delle spese riconoscibili e parametri di riconoscibilità delle stesse

1. La natura delle spese riconoscibili, i parametri e le soglie di riconoscibilità delle medesime ai soggetti attuatori degli interventi sono definite dalla Giunta provinciale con deliberazione di cui all'articolo 2, comma 3.

Titolo IV

Disposizioni finali

Art. 26.

Abrogazioni e norme transitorie

1. E' abrogato il decreto del presidente della Giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/leg. (Regolamento concernente l'accesso al fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'articolo 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3).

2. Gli interventi e le azioni già affidate e i finanziamenti già concessi alla data di entrata in vigore di questo regolamento continuano ad essere disciplinati dal regolamento di cui al comma 1, ancorché abrogato.

Il presente decreto sarà pubblicato nel "Bollettino ufficiale" della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Criteri di selezione delle operazioni finanziate dal FSE
ex Art 65 par. 1 l. a) Regolamento (CE) 1083/2006
Provincia Autonoma di Trento

Questo documento, in coerenza con quanto disposto dal Regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, nonché dal Programma Operativo provinciale (PO) adottato dalla Commissione con Decisione (C)5770 del 21 novembre 2007, descrive i criteri di selezione delle operazioni cofinanziate dal Fondo Sociale Europeo della Provincia Autonoma di Trento per il periodo di programmazione 2007-2013.

A titolo di premessa si precisa che gli interventi che la Provincia attua per il perseguimento delle strategie indicate nel PO richiamato sono programmati, individuati e realizzati secondo quanto previsto dalla normativa sul Fondo sociale europeo (di seguito denominato FSE) di fonte comunitaria, nazionale, provinciale e dalle disposizioni contenute nel presente documento.

Le funzioni delle diverse Strutture provinciali in relazione all'attuazione del PO sono stabilite nel Programma medesimo, eventualmente integrato, laddove espressamente previsto dallo stesso, con deliberazioni della Giunta provinciale. Il PO individua l'Autorità di gestione del PO FSE provinciale (di seguito denominata AdG) e gli Organismi Intermedi di questa (di seguito denominati O.I.), ai sensi del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006.

Le azioni di sistema o di accompagnamento cofinanziate FSE sono affidate secondo la normativa in materia di appalti di pubblici servizi, come indicato nel seguente paragrafo denominato Attuazione degli interventi.

DISPOSIZIONI GENERALI

Attuazione degli interventi

1. Gli interventi cofinanziati dal FSE sono assegnati in gestione, finanziati o attuati nel rispetto della disciplina comunitaria, nazionale e provinciale in materia di appalti pubblici, di concessioni e di aiuti di stato.
2. Fatto salvo quanto previsto da questo documento, gli interventi di cui al precedente punto 1 sono attuati secondo la disciplina prevista dalla normativa provinciale di riferimento.
3. Gli interventi aventi contenuto formativo sono attuati mediante:
 - a) l'affidamento in gestione a soggetti accreditati;
 - b) il finanziamento di azioni di formazione attuate dalle imprese;
 - c) l'attribuzione di buoni formativi e di borse di studio.
4. Possono essere attuati mediante l'erogazione di buoni di servizio gli interventi volti a favorire la conciliazione fra necessità professionali dei lavoratori e delle lavoratrici ed i loro impegni quali

genitori di figli minori o portatori di handicap o quali figli o conviventi di soggetti invalidi e anziani non autosufficienti

5. Eventuali deroghe alle procedure previste in questo documento possono essere concesse solo dal Comitato nazionale del Quadro di Riferimento Strategico Nazionale dedicato alle risorse umane, d'intesa con la Commissione europea. Nel caso tali deroghe siano motivate da ragioni esclusivamente di natura locale, esse possono essere stabilite dalla Giunta provinciale, d'intesa con la Commissione europea, previo esame del Comitato di sorveglianza provinciale.

INTERVENTI AVENTI CONTENUTO FORMATIVO

Finanziamento e affidamento in gestione degli interventi formativi

Finanziamento di azioni formative attuate dalle imprese.

1. La Provincia può concedere contributi alle imprese o loro consorzi, ad altre realtà economiche private, alle associazioni di categoria, enti bilaterali ed ATI/ATS fra questi, per il finanziamento di azioni di riqualificazione dei lavoratori.
2. Il finanziamento è concesso, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica, nella misura massima prevista dai Regolamenti di esenzione approvati dalla Comunità europea.

Affidamento in gestione di azioni formative

1. Fatto salvo quanto stabilito al precedente paragrafo, la Provincia affida la gestione della generalità delle azioni formative a soggetti attuatori individuati con procedure ad evidenza pubblica.
2. Le erogazioni finanziarie che ne conseguono, possono configurarsi quali corrispettivi per la prestazione di servizi o finanziamenti a fondo perduto a seconda delle caratteristiche e del contenuto degli atti regolativi il rapporto giuridico fra detti soggetti attuatori e la Provincia.

Procedure per il finanziamento e affidamento in gestione degli interventi formativi

1. L'AdG ovvero gli OI eventualmente competenti, titolari delle procedure di affidamento in gestione e di erogazione dei finanziamenti rendono noti con appositi avvisi pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, sul Bollettino Ufficiale della Regione Trentino Alto Adige e almeno su un quotidiano a diffusione locale, i termini e le modalità per l'affidamento in gestione o per finanziamento degli interventi formativi.
2. Possono partecipare ai suddetti avvisi, mediante la presentazione di proposte progettuali, tutti i soggetti aventi sede nell'Unione europea.

Criteri di valutazione delle proposte progettuali

1. Le proposte progettuali sono valutate secondo i seguenti criteri:
 - coerenza degli obiettivi formativi proposti con la situazione del contesto di riferimento (coerenza esterna);
 - congruità degli obiettivi formativi e delle specifiche caratteristiche organizzative progettuali con le figure professionali definite in sede di indirizzo (coerenza interna);
 - aspetti qualitativi delle proposte formulate, con particolare attenzione alla capacità di conseguire gli obiettivi di apprendimento e favorire la certificabilità degli stessi;
 - sviluppo delle strategie orizzontali di intervento del PO.

2. Qualora le proposte progettuali si riferiscano ad azioni descritte in forma puntuale e dettagliata dalla Provincia nei propri atti di indirizzo, si fa riferimento al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

Nuclei tecnici di valutazione

1. L'AdG e gli O.I., per quanto di rispettiva competenza, verificano le proposte progettuali in merito alla loro ammissibilità e procedono alla costituzione di nuclei tecnici di valutazione (di seguito denominati nuclei).
2. I nuclei di cui al punto precedente valutano le proposte progettuali, predispongono apposite graduatorie di progetti potenzialmente affidabili o finanziabili. I nuclei deliberano a maggioranza semplice.
3. L'AdG e gli O.I., per quanto di competenza approvano le graduatorie predisposte dai nuclei.
4. I nuclei sono composti da almeno tre membri esterni alla Provincia, esperti in materia di formazione e di valutazione di azioni formative. Ai medesimi sono corrisposti i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa provinciale.
5. L'AdG e gli O.I., per quanto di competenza, possono attribuire ad esperti esterni, incarichi di collaborazione a supporto dell'azione di valutazione dei Nuclei.

Affidamento in gestione o concessione dei finanziamenti

1. Fermo restando quanto previsto dal successivo punto 2, il finanziamento degli interventi o l'affidamento in gestione è disposto dal titolare delle procedure, previo parere della Commissione provinciale per l'impiego, nei confronti dei soggetti che hanno presentato le proposte progettuali e che si sono classificati utilmente nelle relative graduatorie.
2. L'affidamento in gestione degli interventi è peraltro condizionato al preventivo accreditamento del soggetto proponente secondo quanto disposto dalla Provincia.

Buoni formativi e borse di studio

1. La Provincia può attribuire buoni formativi e borse di studio per dare la possibilità ai soggetti disoccupati o inoccupati ed ai lavoratori di frequentare interventi formativi finalizzati ad accrescere e migliorare le proprie competenze e i propri saperi.
2. Le modalità, i termini e le aree di intervento di erogazione dei buoni formativi e delle borse di studio sono stabiliti dalla Provincia.

Buoni formativi

1. L'individuazione degli interventi che possono essere fruiti mediante i buoni formativi è effettuata con le vigenti procedure in materia di appalti di pubblici servizi.
2. I soggetti che intendono realizzare servizi formativi fruibili mediante buoni devono assumere l'impegno a realizzare i percorsi proposti con un numero minimo di sei e un numero massimo di dodici utenti che dispongono di buoni formativi.
3. Le proposte di intervento sono valutate dai nuclei istituiti sulla base dei seguenti criteri:
 - rispondenza dei progetti proposti agli obiettivi e contenuti delle politiche formative della Provincia, compresa un'adeguata distribuzione dell'offerta formativa sul territorio;
 - profili di merito (metodi, contenuti, caratteristiche dei docenti, delle attrezzature, ecc.) delle proposte formulate;
 - coerenza dell'offerta economica con gli standard di costo che saranno definiti dall'AdG.

4. L'individuazione degli interventi ai sensi di questo articolo è condizionata al preventivo accreditamento del soggetto proponente.

Borse di studio

1. Le borse di studio possono essere utilizzate solo per frequentare interventi formativi che favoriscano il rafforzamento delle competenze degli operatori del sistema scolastico, formativo e del lavoro.
2. Le borse di studio possono essere utilizzate presso strutture di formazione italiane o europee, abilitate al rilascio di titoli di studio a livello universitario, ufficiali o riconosciuti dall'ordinamento nazionale, mediante la frequenza di percorsi stabiliti dalla Provincia.
3. L'erogazione delle borse di studio è subordinata al conseguimento certificato dei traguardi formativi annuali stabiliti dal percorso di studio.
4. Le borse di studio coprono gli oneri connessi all'iscrizione al corso e gli altri oneri connessi alla frequenza individuati dalla Provincia.

**Allegato 3: Decreto del presidente della Giunta provinciale 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg
“Regolamento concernente l'accesso al fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15
della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'art. 69 della legge
provinciale 20 marzo 2000, n. 3”**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 27 dicembre 2000, n. 33-51/Leg

Regolamento concernente l'accesso al fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'art. 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3

(b.u. 23 gennaio 2001, n. 4)

Titolo I

Disposizioni generali

Art. 1

Oggetto

1. Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dal programma operativo e dal complemento di programmazione previsto dal regolamento (CE) n. 1260/1999 e di quanto disposto dall'articolo 15 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21 (Accesso al fondo sociale europeo), come modificato dall'articolo 69 della legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3, disciplina le modalità di coordinamento, di affidamento in gestione e di finanziamento degli interventi di competenza della Provincia cofinanziati dal fondo sociale europeo.

Art. 2

Coordinamento degli interventi

1. Gli interventi che la Provincia intende attuare nei diversi settori di competenza con il cofinanziamento del fondo sociale europeo sono individuati e realizzati secondo quanto previsto dalla normativa comunitaria, da quella provinciale e da quella contenuta nel presente regolamento; resta ferma, per quanto non disposto da tali normative, la restante disciplina e in particolare quella in materia di contratti e quella inerente gli interventi e le agevolazioni provinciali nei diversi settori.

2. Al fine di garantire una attuazione coordinata e unitaria degli interventi cofinanziati dal fondo sociale europeo, con provvedimento della Giunta provinciale sono definiti criteri per la formazione degli strumenti di programmazione settoriale volti a coordinare l'individuazione, i tempi e le modalità di attuazione degli interventi da realizzare. Annualmente con provvedimento della Giunta provinciale sono individuate le risorse da destinare alle diverse strutture provinciali interessate all'attuazione delle iniziative cofinanziate.

3. Il provvedimento previsto dal comma 2 è adottato su proposta dell'assessore competente in materia di politiche sociali d'intesa con gli assessori competenti in materia di istruzione e di programmazione, ricerca e innovazione e previo parere della cabina tecnica di regia nonché della commissione provinciale per l'impiego ⁽¹⁾.

Art. 3

Cabina tecnica di regia

1. E' istituita la cabina tecnica di regia quale strumento di raccordo tecnico tra le strutture provinciali coinvolte, a diverso titolo, nella programmazione e nell'utilizzo delle risorse provenienti dal fondo sociale europeo. La cabina tecnica di regia è nominata dalla Giunta provinciale.

2. La cabina tecnica di regia svolge i seguenti compiti:

- a) formula pareri alla Giunta provinciale nei casi previsti dal presente regolamento;
- b) coordina l'attuazione degli obiettivi programmatici;
- c) promuove l'armonizzazione delle procedure di istruttoria, di affidamento in gestione e di controllo degli interventi previsti dal presente regolamento;
- d) promuove e cura l'armonizzazione delle azioni di monitoraggio e di valutazione degli interventi affidati in gestione e di quelli finanziati secondo le disposizioni del presente regolamento;
- e) cura la circolazione tra le strutture interessate delle informazioni relative alla gestione degli interventi cofinanziati dal fondo sociale europeo;

f) promuove la raccolta e l'elaborazione di elementi informativi necessari per l'attività di programmazione del sistema.

3. I compiti di segreteria e di supporto operativo della cabina sono svolti dalla struttura provinciale competente in materia di fondo sociale europeo ⁽²⁾.

Art. 4

Attuazione degli interventi

1. Gli interventi individuati dal comitato di sorveglianza del quadro comunitario di sostegno previsto dal regolamento (CE) n. 1260/1999 ai sensi della disciplina comunitaria, sono affidati in gestione, in deroga a quanto previsto dal presente regolamento, secondo le procedure individuate dal comitato medesimo.

2. Fermo restando quanto previsto dal presente titolo e dal comma 1, gli interventi aventi contenuto formativo sono attuati secondo quanto previsto dal titolo II; gli interventi aventi contenuto non formativo restano disciplinati dalla normativa provinciale che li concerne.

2 bis. Per sostenere l'accesso e la partecipazione delle azioni cofinanziate dal fondo sociale europeo la Provincia autonoma di Trento eroga incentivi, anche sotto forma di buoni di servizio o di accompagnamento, secondo le modalità ed i termini stabiliti con il provvedimento della Giunta provinciale previsto dall'articolo 2, comma 2, primo periodo ⁽³⁾.

Titolo II

Interventi aventi contenuto formativo

Art. 5

Attuazione degli interventi aventi contenuto formativo

1. Gli interventi rivolti alla formazione di singole figure professionali nonché gli interventi, diversi da questi, rivolti a conseguire obiettivi formativi di carattere generale ovvero concernenti insiemi di competenze sono affidati in gestione a soggetti accreditati, secondo quanto disposto dal capo I.

2. Gli interventi rivolti alla formazione nelle imprese sono finanziati alle imprese medesime, a loro consorzi e associazioni e a organismi bilaterali, secondo quanto disposto dal capo II.

3. Gli interventi di formazione o aggiornamento di formatori, di insegnanti e di altre figure del sistema formativo sono affidati in gestione a soggetti terzi secondo quanto disposto dal capo III.

3 bis. Gli interventi di formazione a domanda individuale sono attuati attraverso l'erogazione di buoni formativi e borse di studio secondo quanto disposto dal capo III bis ⁽⁴⁾.

Capo I

Affidamento in gestione a soggetti accreditati

Sezione I

Accreditamento

Art. 6

Soggetti accreditati

1. Ai fini dell'affidamento in gestione degli interventi formativi rivolti alla formazione di singole figure professionali nonché degli interventi, diversi da questi, rivolti a conseguire obiettivi formativi di carattere generale ovvero concernenti insiemi di competenze è istituito un sistema di accreditamento.

2. Per i fini indicati al comma 1, possono essere accreditati tutti i soggetti pubblici e privati, ivi comprese le strutture provinciali non coinvolte nella programmazione dei predetti interventi, in possesso dei requisiti stabiliti dalla presente sezione.

3. L'accreditamento è concesso con riferimento alle singole sedi formative del soggetto richiedente ubicate sul territorio della provincia e con riferimento alle seguenti tipologie di intervento: obbligo formativo; apprendistato; formazione superiore e integrata; formazione continua e permanente; formazione rivolta alle fasce deboli.

3 bis. I soggetti formativi il cui accreditamento è stato concesso secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia nelle altre regioni, nella provincia autonoma di Bolzano o negli altri stati membri dell'Unione

europea, possono ottenere l'affidamento in gestione di interventi formativi, su richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7 e si impegnino a rispettare le condizioni di cui all'art. 8, comma 2 ⁽⁵⁾.

Art. 7

Requisiti per l'accreditamento

1. L'accreditamento è subordinato al possesso da parte del soggetto richiedente dei seguenti requisiti:

- a) disponibilità, per l'intero periodo di durata dell'accreditamento, di almeno una sede formativa ubicata sul territorio della provincia, idonea rispetto alle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza ed adeguata con riferimento alle esigenze formative;
- b) assetto organizzativo professionale stabile, atto a garantire il presidio delle funzioni di direzione, di coordinamento e di gestione operativa degli interventi formativi, nonché il coordinamento e la gestione delle connesse procedure amministrative;
- c) disponibilità di strumenti strutturati e continuativi di relazione con il contesto economico, sociale, istituzionale ed educativo locale;
- c bis) non trovarsi in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione dello stato in cui il soggetto richiedente l'accreditamento risiede, o di procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c ter) non aver riportato sentenza di condanna passata in giudicato, ovvero di sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per qualsiasi reato che incide sulla moralità professionale o per delitti finanziari.

2. I soggetti richiedenti devono inoltre essere in possesso di idonea capacità di gestire le risorse e gli interventi formativi in relazione:

- a) all'utilizzo degli strumenti previsti dal comma 1, lettera c);
- b) all'attivazione di strumenti che garantiscono la trasparenza dei rapporti con gli utenti;
- c) all'utilizzo di strumenti di valutazione della qualità del servizio offerto e di garanzia della stessa;
- d) all'accrescimento delle risorse professionali e organizzative interne con particolare riferimento al superamento degli squilibri di genere;
- e) allo sviluppo di sistemi informativi interni trasparenti e articolati con riferimento ai singoli interventi formativi.

3. I soggetti richiedenti devono avere da almeno due anni l'esercizio dell'attività di formazione tra le proprie finalità statutarie e aver maturato nel predetto periodo una esperienza con esiti formativi adeguati nella progettazione e nella gestione di interventi formativi concernenti la medesima tipologia.

4. I predetti soggetti, ove richiesto dalla normativa, devono essere iscritti al registro delle imprese presso la camera di commercio.

5. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, sentito il parere della commissione provinciale per l'impiego, può specificare i requisiti previsti dal presente articolo anche con riferimento alle singole tipologie di intervento formativo previste dall'articolo 6, comma 3. Fatte salve motivate esigenze di carattere straordinario, la predetta deliberazione può essere aggiornata, unicamente ogni triennio ⁽⁶⁾.

Art. 8

Richiesta di accreditamento

1. La richiesta di accreditamento va presentata alla struttura provinciale competente in materia di fondo sociale europeo.

2. La richiesta deve contenere l'impegno:

- a) ad accettare in ogni momento il controllo della Provincia, anche sotto forma di verifica ispettiva, in ordine alla sussistenza dei requisiti di accreditamento;
- b) a provvedere ad una adeguata copertura assicurativa dei rischi di infortunio e di responsabilità civile connessi con l'esercizio degli interventi formativi affidati in gestione;
- c) a rispettare, per il personale dipendente, i contratti collettivi di lavoro della categoria di riferimento garantendo condizioni economiche e normative non inferiori a quelle risultanti da tali contratti, e a rispettare, nel caso di forme flessibili di impiego, le normative e gli accordi concernenti tali forme accettando il relativo sistema dei controlli pubblici.

3. La Giunta provinciale, con propria deliberazione, determina la documentazione da presentare ai fini dell'accreditamento e le caratteristiche e i massimali della copertura assicurativa ⁽⁷⁾.

Art. 9

Valutazione delle domande

1. L'istruttoria delle domande di accreditamento è effettuata attraverso l'esame della documentazione presentata nonché, ove ritenuto opportuno, attraverso un'attività di indagine diretta presso i soggetti richiedenti e le rispettive sedi formative.

2. Ove il soggetto richiedente risulti in possesso della certificazione ISO 9001 relativa all'area "servizi formativi", la valutazione del possesso dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 2, è effettuata unicamente con riferimento a quelli non certificati in tale sede.

3. Il procedimento di accreditamento si conclude nel termine massimo di centoventi giorni con il provvedimento di concessione o di diniego della concessione di accreditamento da parte del responsabile della struttura competente in materia di fondo sociale europeo.

4. La struttura provinciale competente in materia di fondo sociale europeo, per l'istruttoria delle domande presentate, può avvalersi, nel rispetto della normativa provinciale, della collaborazione di soggetti esterni ⁽⁸⁾.

Art. 10

Durata dell'accREDITamento e accREDITamento temporaneo

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, comma 1, l'accREDITamento ha durata triennale. Qualora in detto periodo la Provincia modifichi i requisiti richiesti o la loro specificazione, l'accREDITamento precedentemente rilasciato resta valido per il residuo periodo e comunque per il massimo di un anno; entro tale ultimo termine i soggetti accREDITati devono adeguare i propri requisiti alla predetta modifica.

2. Ove l'accREDITamento sia richiesto da soggetti aventi da meno di due anni tra le proprie finalità statutarie l'esercizio dell'attività di formazione ovvero da soggetti privi per lo stesso periodo di esperienza formativa, si prescinde dalla dimostrazione dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 3. In tali casi la Provincia rilascia, ove sia verificata la presenza degli ulteriori requisiti richiesti, un accREDITamento temporaneo di durata biennale, rinnovabile per il periodo massimo di un anno su richiesta del soggetto interessato ⁽⁹⁾.

Art. 11

Conferma, sospensione e revoca dell'accREDITamento

1. Durante il periodo di durata dell'accREDITamento, i soggetti accREDITati hanno l'obbligo di confermare al termine di ogni anno, mediante comunicazione scritta, la permanenza dei requisiti richiesti. In caso di mancata comunicazione, previo in ogni caso invito a provvedere, l'accREDITamento è revocato con provvedimento del responsabile della struttura competente in materia di fondo sociale europeo.

2. Nel caso in cui, anche a seguito dell'attività di controllo prevista dall'articolo 8, comma 2, lettera a), si riscontri che il soggetto accREDITato non sia più in possesso di uno o più requisiti previsti dall'articolo 7 o risulti il mancato rispetto degli impegni assunti ai sensi dell'articolo 8, la struttura competente in materia di fondo sociale europeo segnala all'interessato le irregolarità riscontrate e lo invita a presentare entro un congruo termine le eventuali controdeduzioni.

3. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 2 o nel caso di mancato accoglimento delle controdeduzioni:

- a) ove le irregolarità siano rimediabili da parte del soggetto, il responsabile della struttura provinciale competente in materia di fondo sociale europeo dispone la sospensione del provvedimento di accREDITamento e stabilisce gli adempimenti e le prescrizioni necessari per regolarizzare la sua posizione, nonché il termine per la regolarizzazione. La sospensione opera fino a quando il soggetto abbia provveduto a regolarizzare la sua posizione entro il termine stabilito allo scopo;
- b) nel caso in cui il soggetto interessato non disponga dei requisiti previsti dall'articolo 7, comma 1, lettere a), c bis) e c ter), o non abbia ottemperato nei termini alle prescrizioni ed agli adempimenti stabiliti ai sensi della lettera a) di questo comma, il responsabile della struttura competente in materia di fondo sociale europeo dispone la revoca del provvedimento di accREDITamento.

4. Nei casi disciplinati dal comma 3, lettere a) e b), il soggetto accREDITato garantisce comunque la conclusione delle attività formative in corso ⁽¹⁰⁾.

Sezione II

Affidamento in gestione dell'intervento

Art. 12

Procedure di affidamento in gestione

1. Gli interventi previsti dal presente capo sono affidati in gestione attraverso la procedura ordinaria o attraverso la procedura speciale.

2. La procedura ordinaria è utilizzata nei casi in cui la programmazione di settore individui gli interventi da assegnare in gestione con riferimento alla formazione di singole figure professionali. Mediante l'attivazione della procedura ordinaria sono invitati a presentare proposte di intervento i soggetti con sedi formative accreditate nelle tipologie di attività in cui rientra la figura professionale di riferimento.

3. La procedura speciale è utilizzata nei casi in cui la programmazione di settore individua gli interventi da assegnare in gestione con riferimento a obiettivi generali ovvero ad insiemi di competenze da fornire ai destinatari degli interventi medesimi. Mediante la procedura speciale sono invitati a presentare proposte di intervento i soggetti con sedi formative accreditate, ai sensi del capo I, nella tipologia di attività in cui rientra l'obiettivo generale o l'insieme di competenze di riferimento.

Art. 13

Valutazione delle proposte progettuali

1. La partecipazione alla procedura ordinaria o speciale è subordinata alla presentazione di una specifica proposta progettuale di intervento formativo. Le proposte formative possono essere presentate anche da raggruppamenti temporanei fra i soggetti accreditati invitati. In tale caso il raggruppamento temporaneo è considerato soggetto accreditato ai sensi del presente regolamento.

2. Le proposte progettuali sono valutate secondo i seguenti criteri:

- a) coerenza degli obiettivi formativi proposti con i bisogni formativi emergenti dal tessuto socio-economico o micro-aziendali;
- b) coerenza dei connotati organizzativo-strutturali dei progetti con le figure professionali, o con l'insieme di competenze di riferimento, nonché con gli obiettivi formativi proposti;
- c) aspetti qualitativi delle proposte formulate;
- d) risultati e capacità di realizzazione degli interventi formativi già assegnati in gestione dalla Provincia ai soggetti proponenti, con riferimento alla formazione di analoghe figure professionali o insiemi di competenze.

2 bis. Qualora le proposte progettuali si riferiscano ad ambiti di programmazione individuati preventivamente dalla provincia, si fa riferimento solo al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

3. Le proposte progettuali sono altresì valutate con riferimento ai tre campi prioritari trasversali del programma operativo previsto dal regolamento (CE) n. 1260/1999: raccordo con gli attori e le iniziative assunte in materia di sviluppo economico e sociale locale; impegno a favore delle pari opportunità fra uomo e donna; promozione della società dell'informazione.

4. L'assegnazione in gestione degli interventi è disposta dal responsabile della struttura provinciale competente, previo parere della commissione provinciale per l'impiego (¹¹).

Art. 14

Nucleo tecnico di valutazione

1. Le proposte progettuali relative agli interventi di spettanza della struttura provinciale competente in materia di fondo sociale europeo, sono esaminate da un nucleo tecnico di valutazione.

2. L'affidamento in gestione di tali interventi è disposto previo parere della commissione provinciale per l'impiego, subordinatamente all'esame positivo da parte del nucleo; in caso di parere negativo della commissione gli atti vengono restituiti al nucleo per un riesame.

3. Il nucleo tecnico di valutazione è composto da tre esperti in materia di formazione e di valutazione di azioni formative e da un funzionario della provincia ed è nominato dalla Giunta provinciale garantendo un'adeguata rappresentanza dei due sessi. Fa altresì parte di volta in volta del nucleo un funzionario proposto dalla cabina tecnica di regia in relazione alle materie interessate dalla valutazione. Le funzioni di segreteria del nucleo sono svolte dalla struttura provinciale competente in materia di fondo sociale europeo.

4. Ai componenti esterni sono corrisposti i compensi e i rimborsi stabiliti dalla normativa provinciale. Ai predetti componenti possono altresì essere affidati incarichi di studio e ricerche finalizzati all'applicazione del presente regolamento, secondo quanto previsto dalla normativa provinciale.

5. La Provincia può affidare ad esperti esterni, nel rispetto della normativa provinciale, incarichi di collaborazione a supporto dell'azione di valutazione del Nucleo tecnico ⁽¹²⁾.

Art. 15

Sede di realizzazione degli interventi

1. Salvo quanto previsto al comma 2, gli interventi formativi affidati in gestione sono realizzati presso le sedi formative cui l'accREDITAMENTO si riferisce.

2. Il soggetto attuatore può essere autorizzato, tenuto conto delle caratteristiche dell'intervento affidato in gestione, a realizzare l'intervento medesimo presso sedi temporanee. Tali sedi devono comunque possedere i requisiti previsti dalle norme in materia di igiene, sanità e sicurezza ed essere adeguate con riferimento alle esigenze formative. I requisiti previsti dal presente comma possono essere specificati dalla Giunta provinciale con la deliberazione prevista dall'articolo 7, comma 5.

Sezione III

Spese riconoscibili

Art. 16

Natura delle spese riconoscibili e parametri di riconoscibilità delle stesse

1. La natura delle spese riconoscibili e i parametri di riconoscibilità delle medesime ai soggetti attuatori degli interventi previsti dal presente capo sono definite dalla Giunta provinciale di cui all'art. 2, comma 2 ⁽¹³⁾.

Capo II

Finanziamento di interventi realizzati da imprese, loro consorzi e associazioni e da organismi bilaterali

Sezione I

Soggetti beneficiari e contenuto degli interventi

Art. 17

Soggetti beneficiari degli interventi

1. La Provincia finanzia, secondo quanto disposto dal presente capo, gli interventi di formazione nelle imprese realizzati da piccole, medie e grandi imprese quali definite dalla normativa comunitaria.

2. I finanziamenti previsti al comma 1 possono essere altresì concessi a consorzi e associazioni tra le imprese, anche di carattere temporaneo, ivi indicate nonché ad organismi bilaterali costituiti dalle parti economiche e sociali. Il beneficio dell'intervento formativo gestito dai predetti soggetti deve in ogni caso riguardare titolari e dipendenti delle imprese consorziate, associate o che aderiscono agli organismi bilaterali.

Art. 18

Finalità degli interventi

1. Gli interventi finanziati ai sensi della presente sezione sono finalizzati alla riqualificazione e all'aggiornamento dei titolari e dei propri dipendenti e in particolare:

- a) all'aggiornamento delle qualifiche e all'acquisizione di nuove competenze da parte dei lavoratori occupati, compresi i prestatori di lavoro temporaneo, con particolare riferimento ai lavoratori dipendenti da piccole e medie imprese e a quelli di età superiore ai 45 anni;
- b) all'aggiornamento dei lavoratori autonomi e dei piccoli imprenditori;
- c) all'aumento delle possibilità occupazionali dei lavoratori interessati da forme contrattuali "flessibili" quali, in particolare, i lavoratori stagionali, interinali e a tempo parziale;
- d) al sostegno di nuove pratiche di rimodulazione dei tempi di lavoro all'interno dell'impresa.

Art. 19

Contenuto degli interventi

1. Sono finanziati ai sensi della presente sezione sia interventi di formazione specifica che interventi di formazione generale.

2. Costituiscono interventi di formazione generale quelli diretti a fornire qualifiche trasferibili e a migliorare sostanzialmente l'occupabilità dei lavoratori che ne hanno beneficiato. In particolare è definita formazione generale quella che comprende insegnamenti che non sono applicabili unicamente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria, essendo connessi al funzionamento generale dell'impresa e finalizzati a procurare qualifiche facilmente trasferibili ad altre imprese o altri settori di lavoro. A tal fine, sono in ogni caso considerate qualifiche trasferibili quelle per le quali la formazione sia garantita anche a personale dipendente da imprese diverse ovvero sia organizzata nell'ambito di una collaborazione fra varie imprese. Sono ugualmente considerati in ogni caso di formazione generale gli interventi il cui percorso si concluda con l'effettuazione di prove di verifica degli apprendimenti acquisiti da parte degli utenti e con una certificazione di frequenza con profitto rilasciata dalla Provincia ai sensi dell'articolo 9 della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21.

3. Costituiscono interventi di formazione specifica quelli diretti principalmente a beneficio dell'impresa in quanto rivolti a fornire ai lavoratori conoscenze finalizzate all'occupazione, attuale o futura, all'interno dell'impresa che attua i medesimi. La formazione specifica comporta insegnamenti teorici e pratici da impartire direttamente e principalmente sul posto di lavoro attuale o successivo del dipendente all'interno dell'impresa beneficiaria; essa è connessa esclusivamente all'attività specifica dell'impresa.

Sezione II

Finanziamento degli interventi

Art. 20

Procedura aperta

1. Gli interventi previsti dal presente capo sono finanziati attraverso la procedura aperta, cui possono partecipare tutti i soggetti indicati all'articolo 17.

2. Della procedura aperta è dato preventivo avviso da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della regione Trentino - Alto Adige nonché, per estratto, su almeno un quotidiano a diffusione locale.

3. Per la presentazione e la valutazione delle proposte di intervento si applica, in quanto compatibile, quanto disposto dagli articoli 13 e 14.

Sezione III

Spese ammissibili

Art. 21

Natura delle spese ammissibili

1. Sono rimborsabili ai soggetti che beneficiano dei finanziamenti previsti dal presente capo le spese individuate con la deliberazione di cui all'art. 2 comma 2.

2. *omissis* ⁽¹⁴⁾

Art. 22

Misura delle spese ammissibili

1. Nel rispetto della disciplina comunitaria degli aiuti di Stato destinati alla formazione, le spese sostenute sono rimborsabili ai soggetti che beneficiano dei finanziamenti previsti dal presente capo nella misura indicata ai commi seguenti.

2. Le spese relative agli interventi di formazione specifica e a quelli di formazione generale, attuate dalle grandi imprese, sono riconoscibili rispettivamente nella misura del venticinque per cento e del cinquanta per cento del totale della spesa ammissibile.

3. Le spese relative agli interventi di formazione specifica e a quelli di formazione generale, attuate dalle piccole e medie imprese, sono riconoscibili rispettivamente nella misura del trentacinque per cento e del settanta per cento del totale della spesa ammissibile.

4. Le percentuali previste ai commi 2 e 3, sono maggiorate di dieci punti percentuali, qualora i destinatari della formazione siano soggetti disabili, immigrati, soggetti poco qualificati in quanto privi di titolo di studio o di qualificazione adeguati, provenienti da stato di disoccupazione di lunga durata, donne interessate da un processo di reinserimento professionale.

Capo III

Formazione o aggiornamento di figure del sistema formativo

Art. 23

Modalità di affidamento in gestione

1. Gli interventi formativi, riferibili alle aree della formazione o dell'aggiornamento di formatori, di insegnanti o di altre figure del sistema formativo, sono assegnati in gestione mediante l'esperimento delle procedure previste dalla normativa in materia di appalti di pubblici servizi.
2. Non possono partecipare all'appalto i soggetti accreditati ai sensi del capo I.

Capo III bis

Interventi di formazione a domanda individuale ⁽¹⁵⁾

Art. 23 bis

Disposizioni generali

1. La Provincia autonoma di Trento attribuisce buoni formativi e borse di studio, secondo quanto disposto al presente capo, per dare la possibilità ai soggetti in età lavorativa di frequentare interventi formativi finalizzati ad accrescere e migliorare le proprie competenze e i propri saperi.
2. I buoni formativi e le borse di studio possono essere assegnati ai soggetti che abbiano assolto l'obbligo scolastico o che siano stati prosciolti dallo stesso, a prescindere dalla loro condizione occupazionale. Nel caso di soggetti occupati la domanda formativa risponde all'esigenza individuale del soggetto richiedente.
3. Fermo restando quanto disposto dagli articoli 23 ter e 23 quater, i criteri e le aree di intervento di erogazione dei buoni formativi e delle borse di studio sono stabiliti con il provvedimento della Giunta provinciale previsto dall'articolo 2, comma 2 ⁽¹⁶⁾.

Art. 23 ter

Buoni formativi

1. I buoni formativi concessi ai sensi dell'articolo 23 bis sono utilizzati unicamente per interventi formativi realizzati da soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7, comma 1, lettere b) e c) e comma 2, lettere b), c), d) ed, e) e che si impegnino a rispettare le condizioni di cui all'art. 8, comma 2.
2. L'individuazione degli interventi formativi di cui al comma 1 è effettuata con la procedura di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 157 e con i criteri di valutazione di cui al comma 4.
3. Le offerte, possono essere presentate dai soggetti aventi i requisiti di cui al comma 1 anche in forma di raggruppamenti temporanei di impresa.
4. Le offerte, che dovranno includere l'assunzione dell'impegno a realizzare i percorsi proposti con un numero minimo di sei e un numero massimo di dodici utenti che dispongono di buoni formativi, sono valutate dal nucleo tecnico di valutazione previsto dall'articolo 14 sulla base dei seguenti criteri:
 - a) rispondenza dei progetti proposti agli obiettivi e contenuti delle politiche formative della Provincia autonoma di Trento, compresa un'adeguata distribuzione dell'offerta formativa sul territorio;
 - b) aspetti qualitativi delle proposte formulate;
 - c) coerenza dell'offerta economica con gli standard di costo che saranno definiti dalla Provincia autonoma di Trento ⁽¹⁷⁾.

Art. 23 quater

Borse di studio

1. Le borse di studio possono essere utilizzate solo per frequentare interventi formativi di livello post scuola secondaria superiore che favoriscano il rafforzamento delle competenze degli operatori del sistema scolastico e formativo.
2. Le borse di studio possono essere utilizzate presso strutture di formazione italiane o europee, abilitate al rilascio di titoli di studio a livello universitario, ufficiali o riconosciuti dall'ordinamento nazionale, mediante la frequenza di percorsi stabiliti con il provvedimento della Giunta provinciale di cui all'articolo 2, comma 2.
3. L'erogazione delle borse di studio è vincolata al conseguimento certificato dei traguardi formativi annuali stabiliti dal percorso di studio.

4. Le borse di studio rimborsano la tassa di iscrizione al corso e gli altri oneri connessi alla frequenza individuati dal provvedimento della Giunta provinciale di cui all'articolo 2, comma 2 ⁽¹⁸⁾.

Capo IV

Semplificazione dell'attività di verifica amministrativo-contabile

Art. 24

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente capo disciplina, con riferimento agli interventi formativi previsti dall'articolo 4, comma 1 e dai capi I e II del presente titolo, le modalità per l'erogazione dei corrispettivi e dei finanziamenti relativi allo svolgimento degli interventi e per la rendicontazione delle spese sostenute, nonché le attività di verifica amministrativo-contabile della Provincia.

Art. 25

Modalità di erogazione dei finanziamenti

1. Su richiesta degli interessati la Provincia eroga i finanziamenti con cadenza bimestrale, in rapporto allo stato di avanzamento nella realizzazione concreta degli interventi, fino a un massimo dell'ottantacinque per cento dell'importo concesso. Lo stato di avanzamento è certificato dal soggetto attuatore con dichiarazione sostitutiva di atto notorio; ove siano state concesse precedenti anticipazioni detta dichiarazione deve attestare anche il completo utilizzo di tali anticipazioni per il pagamento delle spese ad esse relative.

2. L'erogazione degli stati di avanzamento è subordinata altresì alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di ammontare almeno pari all'importo da erogare. Tale garanzia è svincolata dopo l'erogazione del saldo finale ⁽¹⁹⁾.

3. Il saldo è erogato a seguito del controllo, da parte della Provincia, della rendicontazione delle spese.

4. Nel caso in cui il soggetto attuatore al momento della presentazione della rendicontazione dichiara la parziale utilizzazione dei finanziamenti percepiti a titolo di stato di avanzamento, dovrà contestualmente presentare l'attestazione dell'avvenuta restituzione dell'importo inutilizzato mediante versamento bancario o postale alla tesoreria provinciale.

Art. 26

Modalità di rendicontazione

1. Per rendicontazione si intende l'insieme degli adempimenti richiesti ai soggetti attuatori volti a consentire alla Provincia l'accertamento del corretto utilizzo dei finanziamenti concessi e la conseguente erogazione del saldo finale dei medesimi.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, la rendicontazione è effettuata in via ordinaria mediante la presentazione del bilancio di esercizio ai sensi dell'articolo 27. Nei casi previsti dall'articolo 29 la rendicontazione è effettuata mediante la presentazione del consuntivo di gestione.

3. Gli enti pubblici effettuano la rendicontazione mediante presentazione del provvedimento dell'organo competente che dia conto delle spese effettivamente sostenute con riferimento alle attività finanziate o affidate in gestione e che certifichi l'avvenuto rispetto in sede di gestione e consuntivazione della normativa, delle procedure, degli standard e dei parametri di costo stabiliti dai competenti organismi provinciali, nazionali e comunitari. La Provincia effettua il controllo sui titoli che comprovano le spese sostenute dagli enti pubblici, con riferimento a un campione di almeno il dieci per cento degli interventi formativi. Tale controllo è effettuato, su richiesta della Provincia, presso la sede legale del soggetto attuatore ovvero presso la sede formativa accreditata. Di tali controlli vengono redatti appositi verbali di verifica ⁽²⁰⁾.

Art. 27

Rendicontazione attraverso la presentazione del bilancio di esercizio

1. Il soggetto attuatore provvede alla rendicontazione delle spese sostenute presentando alla struttura provinciale competente in materia di fondo sociale europeo, la seguente documentazione:

- a) richiesta di saldo;
- b) relazione sull'attività svolta;
- c) copia del bilancio consuntivo approvato dall'organo statutario firmata dal legale rappresentante;
- d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi che, per lo svolgimento dell'intervento oggetto di finanziamento, il soggetto attuatore non ha usufruito di altre agevolazioni previste da leggi provinciali;

- e) dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio che certifichi che tutte le spese evidenziate nella rendicontazione sono state pagate;
- f) dichiarazione sostitutiva di atto notorio che certifichi la misura in cui le somme percepite a titolo di stato di avanzamento degli interventi sono state effettivamente utilizzate ⁽²¹⁾.

Art. 28

Modalità di redazione del bilancio di esercizio

1. Ai fini della rendicontazione i soggetti attuatori devono redigere il bilancio secondo le disposizioni stabilite dall'articolo 2423 e seguenti del codice civile.

2. La nota integrativa prevista dall'articolo 2427 del codice civile, deve fornire le informazioni di raccordo fra il conto economico e il quadro delle spese sostenute per gli interventi formativi. La predetta nota riporta le procedure seguite dal soggetto attuatore nelle rilevazioni dei costi imputati agli interventi, i criteri di ripartizione delle spese generali non direttamente imputabili ai singoli interventi.

3. Con provvedimento della Giunta provinciale, nel rispetto dei principi che regolano la formazione dei bilanci, sono individuati i criteri per l'imputazione delle spese descritte nel bilancio di esercizio ai singoli interventi formativi.

Art. 29

Rendicontazione mediante la presentazione del consuntivo di gestione

1. Prima dell'avvio dell'intervento formativo e previa apposita richiesta, il soggetto attuatore, in luogo di quanto previsto dall'articolo 27, può essere autorizzato, dal responsabile della struttura provinciale competente in materia di fondo sociale europeo, ad effettuare la rendicontazione mediante la presentazione del consuntivo di gestione.

2. L'autorizzazione prevista al comma 1 può essere richiesta:

- a) qualora il soggetto attuatore gestisca interventi formativi per la prima volta;
 - b) qualora il soggetto attuatore gestisca interventi formativi in modo occasionale;
 - c) qualora l'entità dell'intervento formativo risulti scarsamente rilevante rispetto al volume di affari complessivo del soggetto attuatore;
 - d) per gli enti che, per la loro natura giuridica, non sono obbligati per legge alla tenuta del bilancio di esercizio;
- d bis) nel caso di avvio sperimentale delle procedure di cui all'articolo 27, dai soggetti attuatori che non aderiscono a tale sperimentazione.

3. Il soggetto attuatore provvede alla rendicontazione delle spese sostenute presentando alla struttura competente il consuntivo di gestione dell'intervento formativo svolto nonché la documentazione prevista dall'articolo 27, comma 1, lettere a), b), d) ed f).

4. Con provvedimento della Giunta provinciale sono individuati i criteri e le modalità per la redazione del consuntivo di gestione ⁽²²⁾.

Art. 30

Termini

1. Nel caso di rendicontazione attraverso bilancio di esercizio la documentazione richiesta deve essere presentata alla Provincia, a conclusione dell'intervento, entro trenta giorni dal termine massimo fissato dalla legge per l'approvazione del bilancio consuntivo da parte dell'organo statutario ⁽²³⁾.

2. Nel caso di rendicontazione mediante consuntivo di gestione e di rendicontazione da parte di enti pubblici, la documentazione richiesta deve essere presentata alla Provincia entro settantacinque giorni dalla conclusione dell'intervento ammesso a cofinanziamento. Il soggetto attuatore cui siano affidati in gestione più interventi formativi può richiedere alla Provincia, prima dell'avvio degli interventi medesimi, che il predetto termine sia computato a decorrere dalla fine di ciascun semestre.

3. Il soggetto attuatore, ove risulti impossibilitato a presentare la documentazione nei termini indicati ai commi 1 e 2, può presentare, prima della scadenza dei predetti termini, motivata richiesta di proroga. La proroga dei termini non può comunque superare i trenta giorni.

Art. 31

Controllo delle rendicontazioni effettuate mediante presentazione del bilancio di esercizio

1. In sede di controllo della rendicontazione effettuato mediante presentazione del bilancio di esercizio la struttura provinciale competente in materia di fondo sociale europeo effettua, prima dell'erogazione del saldo, la verifica della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 27.

2. La medesima struttura provinciale effettua altresì il controllo sui titoli che comprovano le spese sostenute, con riferimento a un campione di almeno il quindici per cento degli interventi formativi. Tale controllo è effettuato, su richiesta della Provincia, presso la sede legale del soggetto attuatore ovvero presso la sede formativa accreditata. Di tali controlli vengono redatti appositi verbali di verifica.

3. La mancata esibizione dei titoli di spesa per le finalità previste al comma 2 comporta la revoca del finanziamento concesso.

4. Qualora dal controllo effettuato emergano difformità nell'attività di gestione rispetto alle direttive impartite dalla Provincia ai sensi della normativa provinciale, la Provincia medesima non riconosce, in sede di erogazione del saldo, la spesa corrispondente alla prestazione o alla quota di intervento contestato. In caso di gravi irregolarità nella gestione dell'intervento formativo ovvero in caso di revoca dell'accreditamento ai sensi dell'articolo 11, la Provincia dispone la revoca dell'assegnazione in gestione dell'intervento e provvede al recupero delle somme già erogate a titolo di stato di avanzamento.

5. In ogni caso, qualora la spesa riconoscibile a seguito del controllo sulla rendicontazione risulti inferiore alla quota già erogata a titolo di stato di avanzamento, la Provincia provvede al recupero delle somme indebitamente corrisposte, rivalendosi, qualora ne ricorrano le condizioni, sulla garanzia fideiussoria.

6. Il saldo viene erogato sulla base di una relazione finale sull'attività di controllo ⁽²⁴⁾.

Art. 32

Controllo delle rendicontazioni effettuate mediante presentazione del consuntivo di gestione

1. In sede di controllo della rendicontazione effettuato mediante presentazione del consuntivo di gestione la struttura provinciale competente in materia di fondo sociale europeo effettua, prima dell'erogazione del saldo, la verifica della documentazione presentata ai sensi dell'articolo 29.

2. La medesima struttura provinciale effettua altresì il controllo sulla totalità dei titoli che comprovano le spese sostenute. Tale controllo è effettuato, su richiesta della Provincia, presso la sede legale del soggetto attuatore ovvero presso la sede formativa accreditata. Di tali controlli vengono redatti appositi verbali di verifica.

3. Ai controlli sulla rendicontazione previsti dal presente articolo si applica quanto disposto dall'articolo 31, commi 3, 4, 5 e 6 ⁽²⁵⁾.

Titolo III

Norme transitorie e finali

Art. 33

Norme transitorie relative all'accreditamento

1. Limitatamente all'assegnazione in gestione degli interventi formativi programmati per l'anno 2001, si considerano comunque accreditati i soggetti iscritti nell'elenco previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 7181 di data 10 giugno 1994, e successive modifiche e integrazioni.

2. In sede di prima applicazione del presente regolamento e fino al 31 dicembre 2002 la deliberazione prevista dall'articolo 7, comma 5, in deroga a quanto previsto da tale articolo, può essere aggiornata ogni volta che se ne riscontri la necessità.

3. Per le domande di accreditamento presentate entro il 31 dicembre 2002 il termine del procedimento è fissato in centottanta giorni.

Art. 34

Norme transitorie in materia di rendicontazione

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 26, comma 3 in ordine all'attività di rendicontazione degli enti pubblici, fino al 31 dicembre 2001 per tutti gli interventi affidati in gestione e per i finanziamenti concessi secondo le disposizioni previste dal presente regolamento, la rendicontazione viene effettuata esclusivamente mediante la presentazione del consuntivo di gestione ai sensi dell'articolo 29.

Art. 35

Applicazione degli interventi del capo II del titolo II

1. Fatte salve eventuali disposizioni comunitarie che prevedano l'esenzione dall'obbligo di notificazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera f) della legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, le disposizioni contenute nel capo II del titolo II trovano applicazione a decorrere dal giorno in cui la Commissione europea abbia espresso il parere positivo di compatibilità.

Allegato A *omissis* ⁽²⁶⁾

NOTE

- (1) Articolo così modificato dall'art. 1 del d.p.p. 15 giugno 2004, n. 5-15/Leg.
- (2) Comma così modificato dall'art. 2 del d.p.p. 15 giugno 2004, n. 5-15/Leg.
- (3) Comma aggiunto dall'art. 3 del d.p.p. 15 giugno 2004, n. 5-15/Leg.
- (4) Comma aggiunto dall'art. 1 del d.p.p. 12 giugno 2002, n. 13-103/Leg.
- (5) Comma aggiunto dall'art. 2 del d.p.p. 12 giugno 2002, n. 13-103/Leg e così modificato dall'art. 1 del d.p.p. 19 aprile 2005, n. 9-39/Leg.
- (6) Articolo così modificato dall'art. 3 del d.p.p. 12 giugno 2002, n. 13-103/Leg e dall'art. 2 del d.p.p. 19 aprile 2005, n. 9-39/Leg (nell'inserire quest'ultima modificazione s'è corretto un difetto nella numerazione dei commi). Per la deliberazione prevista dal comma 5 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 26 agosto 2005, n. 1755 (b.u. 13 settembre 2005, n. 37, suppl. n. 2).
- (7) Articolo così modificato dall'art. 4 del d.p.p. 15 giugno 2004, n. 5-15/Leg. Per la deliberazione prevista dal comma 3 vedi la deliberazione della Giunta provinciale 26 agosto 2005, n. 1755 (b.u. 13 settembre 2005, n. 37, suppl. n. 2) e, quanto alla copertura assicurativa, le deliberazioni 28 dicembre 2001, n. 3576 (b.u. 15 gennaio 2002, n. 3) e 23 dicembre 2002, n. 3306 (b.u. 4 febbraio 2003, n. 5).
- (8) Articolo così modificato dall'art. 5 del d.p.p. 15 giugno 2004, n. 5-15/Leg e dall'art. 3 del d.p.p. 19 aprile 2005, n. 9-39/Leg.
- (9) Comma così modificato dall'art. 4 del d.p.p. 12 giugno 2002, n. 13-103/Leg.
- (10) Articolo così sostituito dall'art. 4 del d.p.p. 19 aprile 2005, n. 9-39/Leg.
- (11) Articolo così modificato dall'art. 6 del d.p.p. 15 giugno 2004, n. 5-15/Leg.
- (12) Articolo così modificato dall'art. 7 del d.p.p. 15 giugno 2004, n. 5-15/Leg.
- (13) Comma così modificato dall'art. 5 del d.p.p. 12 giugno 2002, n. 13-103/Leg.
- (14) Articolo così modificato dagli articoli 6 e 10 del d.p.p. 12 giugno 2002, n. 13-103/Leg.
- (15) Capo inserito dall'art. 7 del d.p.p. 12 giugno 2002, n. 13-103/Leg.
- (16) Articolo inserito dall'art. 7 del d.p.p. 12 giugno 2002, n. 13-103/Leg.
- (17) Articolo inserito dall'art. 7 del d.p.p. 12 giugno 2002, n. 13-103/Leg.
- (18) Articolo inserito dall'art. 7 del d.p.p. 12 giugno 2002, n. 13-103/Leg.
- (19) Comma così modificato dall'art. 8 del d.p.p. 12 giugno 2002, n. 13-103/Leg.
- (20) Comma così sostituito dall'art. 9 del d.p.p. 12 giugno 2002, n. 13-103/Leg.
- (21) Comma così modificato dall'art. 8 del d.p.p. 15 giugno 2004, n. 5-15/Leg.
- (22) Articolo così modificato dall'art. 9 del d.p.p. 15 giugno 2004, n. 5-15/Leg e dall'art. 5 del d.p.p. 19 aprile 2005, n. 9-39/Leg.
- (23) Comma così modificato dall'art. 10 del d.p.p. 15 giugno 2004, n. 5-15/Leg.
- (24) Articolo così modificato dall'art. 11 del d.p.p. 15 giugno 2004, n. 5-15/Leg.
- (25) Articolo così modificato dall'art. 12 del d.p.p. 15 giugno 2004, n. 5-15/Leg.
- (26) Allegato abrogato dall'art. 11 del d.p.p. 12 giugno 2002, n. 13-103/Leg.

Allegato 4: Schede relative alle disposizioni/adempimenti applicabili in materia di aiuti di Stato

Si presentano di seguito 6 schede, ciascuna delle quali riguarda un aspetto di aiuti di Stato da prendere in considerazione nell'ambito del Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo.

Ogni scheda contiene una sintesi delle principali disposizioni/adempimenti applicabili al settore.

Sono allegate le seguenti schede:

- **Scheda 1: La regola *de minimis***
- **Scheda 8: Aiuti alla formazione**
- **Scheda 3: Aiuti alle PMI**
- **Scheda 4: Aiuti alla ricerca, sviluppo e innovazione**
- **Scheda 7: Aiuti all'occupazione**
- **Scheda 11: Servizi di interesse economico generale**

SCHEDA 1 - LA REGOLA DE MINIMIS

Riferimenti

La presente scheda sintetizza il "Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88, del trattato agli aiuti di importanza minore" (GU L 379 del 28.12.2006, pag. 5).

Campo di applicazione

Il regolamento riguarda gli aiuti di Stato d'importanza minore (aiuti *de minimis*) che non costituiscono aiuti ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e che non sono quindi soggetti all'obbligo di notifica.

La regola *de minimis* non si applica alle imprese attive nei settori della pesca e dell'acquacoltura, nel settore carbonifero e nel settore della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del trattato. Si applica, subordinatamente a un certo numero di ulteriori condizioni, a imprese attive nella trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli. Nel settore dei trasporti gli aiuti *de minimis* non possono essere utilizzati per l'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada. Infine, non si applica agli aiuti concessi a imprese in difficoltà.

La Provincia esclude o condiziona nei Criteri di finanziamento l'erogazione di contributi alle aziende appartenenti a tali settori. La non appartenenza ai settori soprarichiamati viene dichiarata in atto notorio e controllata a campione secondo le disposizioni provinciali in materia.

Concetto

La regola *de minimis* fissa una cifra quale soglia di aiuto al di sotto della quale si può considerare come inapplicabile l'articolo 87, paragrafo 1, del trattato e l'aiuto non è più soggetto all'obbligo della previa notifica alla Commissione. La regola si basa sul principio che, nella grande maggioranza dei casi, gli aiuti di importanza minore non hanno alcun effetto sugli scambi e sulla concorrenza tra Stati membri.

Criteri

Per poter beneficiare della regola *de minimis*, è necessario che l'aiuto soddisfi i seguenti criteri che la Provincia inserisce come vincolo per la concessione del contributo e controlla in sede di presentazione della richiesta di finanziamento:

- Il massimale dell'aiuto soggetto alla regola *de minimis* in generale è di 200 000 euro (sovvenzione diretta in denaro) nell'arco di tre esercizi finanziari. Il periodo in questione è mobile per cui è necessario determinare per ciascuna nuova concessione di aiuti *de minimis*, l'importo complessivo degli aiuti *de minimis* concessi nei tre esercizi finanziari consecutivi (incluso l'esercizio fiscale ancora in corso).
- Il massimale si applica all'importo complessivo di tutti gli aiuti pubblici considerati *de minimis*. Non incide sulla possibilità del beneficiario di ottenere altri aiuti di Stato in base a regimi autorizzati dalla Commissione. Vige la regola sul divieto di cumulo relativamente agli stessi costi ammissibili se ciò dà luogo a un'intensità d'aiuto superiore a quella fissata. La Provincia controlla l'assenza tale cumulo in sede di rendicontazione, dalla contabilità dell'impresa.
- Il massimale si applica a qualsiasi tipo di aiuto, a prescindere dalla forma che assume o dall'obiettivo perseguito. L'unico tipo di aiuto escluso dal beneficio della regola *de minimis* è l'aiuto all'esportazione. Il Programma Operativo della Provincia Autonoma di Trento non prevede tali tipi di aiuti.
- Il regolamento si applica unicamente alle forme "trasparenti" di aiuto, ossia agli aiuti riguardo ai quali è possibile calcolare l'equivalente sovvenzione lordo ex ante senza che sia necessario effettuare un'analisi del rischio. Ciò comporta un certo numero di restrizioni per talune forme di aiuto tra cui, ad esempio, le garanzie. Si applica il regolamento unicamente alle garanzie di importo inferiore a 1,5 milioni di euro.

Cumulo

Il massimale sopraindicato (200.000,00 Euro di aiuto *de minimis* nell'arco di tre esercizi finanziari) si applica all'importo totale di aiuti *de minimis* concessi a una medesima impresa.

L'importo è ridotto a 100.000,00 Euro nel settore del trasporto su strada.

Quando concede un aiuto *de minimis* a una determinata impresa, la Provincia deve accertarsi che il nuovo aiuto non faccia aumentare l'importo totale degli aiuti *de minimis* ricevuti dall'impresa in questione durante il periodo di tre anni indicato oltre il massimale di 200.000,00 Euro (oppure di 100.000,00 Euro se applicabile).

La Provincia è tenuta a instaurare modalità di controllo atte a garantire il rispetto del massimale di cumulo degli aiuti *de minimis*. Ciò può essere fatto in due modi:

- la Provincia aderisce al registro centrale degli aiuti *de minimis* contenente informazioni complete su tutti gli aiuti *de minimis* concessi da qualsiasi autorità dello Stato membro stesso;
- oppure, la Provincia informa l'impresa del carattere *de minimis* dell'aiuto e ottiene dall'impresa interessata una dichiarazione relativa a qualsiasi altro aiuto *de minimis* ricevuto durante i due esercizi finanziari precedenti e nell'esercizio finanziario in corso; in ogni caso spetta alla Provincia la responsabilità di accertare il rispetto del massimale di cumulo attraverso dei controlli presso altre strutture eroganti contributi a *de minimis*.

Adempimenti

La Provincia stabilisce nella deliberazione di istituzione del regime che gli aiuti vengano erogati a titolo di *de minimis* facendo esplicito riferimento al regolamento e alla pubblicazione sulla GUCE.

La Provincia informa l'impresa per iscritto circa l'importo e il carattere di *de minimis* dell'aiuto facendo esplicito riferimento al regolamento e alla pubblicazione sulla GUCE.

SCHEDA 8 - AIUTI ALLA FORMAZIONE

Riferimenti

Questa scheda sintetizza il "Regolamento (CE) n. 68/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti destinati alla formazione, quale modificato successivamente" (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 20).

Campo di applicazione

Il regolamento riguarda tutti i sostegni pubblici alla formazione che possono favorire una o più imprese ovvero uno o più settori riducendo i costi che dovrebbero normalmente essere sostenuti per far acquisire nuove competenze ai dipendenti di tali imprese o settori. Il regolamento si applica agli aiuti alla formazione a prescindere dal fatto che questa venga dispensata dalle imprese stesse o da centri di formazione pubblici o privati.

Esempi di misure in materia di formazione che non configurano un aiuto di Stato:

- sistemi di istruzione e di formazione iniziale (inclusi i contratti di apprendistato o i sistemi di formazione alternati al lavoro);
- formazione di lavoratori disoccupati compresi, i tirocini presso imprese. Il regolamento si applica a tutti i settori.

Concetti

Formazione specifica: La formazione che comporti insegnamenti direttamente e prevalentemente applicabili alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria e che fornisca qualifiche che non siano trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione, o lo siano solo limitatamente.

Formazione generale: La formazione che comporti insegnamenti non applicabili esclusivamente o prevalentemente alla posizione, attuale o futura, occupata dal dipendente presso l'impresa beneficiaria, ma che fornisca qualifiche ampiamente trasferibili ad altre imprese o settori di occupazione e che pertanto migliori in modo significativo la possibilità di collocamento del dipendente. La formazione è "generale" se, ad esempio, è organizzata congiuntamente da diverse imprese indipendenti ovvero ne possono beneficiare i dipendenti di diverse imprese. È del pari considerata "generale" se è riconosciuta, certificata e convalidata dalle autorità o dagli organismi pubblici o da altri organismi e istituzioni ai quali gli Stati membri o la Comunità abbiano attribuito competenza in materia.

La Provincia richiede all'impresa di indicare nel progetto se si tratta di formazione generale o specifica. Tale caratteristica viene poi verificata dal valutatore e approvata dal Nucleo di valutazione. L'esito viene comunicato all'impresa attraverso la lettera di approvazione.

Costi ammissibili

- costi del personale docente;
- spese di trasferta del personale docente e dei destinatari della formazione;
- altre spese correnti (materiali, forniture, ecc.);

- ammortamento degli strumenti e delle attrezzature, per la quota da riferire al loro uso esclusivo per il progetto di formazione;
- costi dei servizi di consulenza sull'iniziativa di formazione;
- costi di personale per i partecipanti al progetto di formazione fino ad un massimo pari al totale dei costi ammissibili di cui sopra (la Provincia inserisce nei criteri tale vincolo).

La Provincia nella deliberazione dei criteri di finanziamento prevede la sovvenzione di determinati costi ammissibili che corrispondono alle categorie sopra richiamate; la corrispondenza tra le spese esposte dall'azienda e la previsione dei costi viene controllata in sede di rendicontazione.

Aiuto massimo

Percentuali lorde

Formazione specifica generale

Percentuale standard (grandi imprese al di fuori delle regioni assistite)

25% 50%

Aumenti della percentuale standard:

- PMI +10% +20%
- Beneficiari: categorie di lavoratori svantaggiati +10% +10%

La Provincia acquisisce una dichiarazione sostitutiva di atto notorio in merito alla dimensione dell'impresa (contenente fatturato, dipendenti, totale attivo patrimoniale, autonomia da altre imprese). Tali dichiarazioni sono controllate a campione secondo la normativa provinciale in materia.

Notifica

Le misure di aiuto che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono esentate dall'obbligo di notifica ex ante. Tuttavia i grandi progetti di formazione (aiuti concessi ad un'unica impresa di importo superiore a 1.000.000,00 di Euro) non sono esentati dalla notifica individuale. La Provincia nella delibera dei criteri esclude il finanziamento di progetti superiori a tale cifra. La Provincia esclude, nella procedura informatizzata del preventivo finanziario, la possibilità di compiere una richiesta di finanziamento superiore a tale cifra.

Altre condizioni

La Provincia stabilisce nella deliberazione di istituzione del regime che gli aiuti vengano erogati a tale titolo facendo esplicito riferimento al regolamento e alla pubblicazione sulla GUCE.

Entro 20 giorni lavorativi dall'applicazione del regime di aiuti esentato o dalla concessione di un aiuto singolo esentato, la Provincia presenta alla Commissione una descrizione sintetica della misura di aiuto (attraverso il Sistema SANI).

La Provincia informa anche la DG Occupazione dell'attivazione di un regime di aiuti nel Programma Operativo del Fondo Sociale Europeo.

La Provincia informa l'impresa per iscritto circa l'importo e il carattere dell'aiuto facendo esplicito riferimento al regolamento e alla pubblicazione sulla GUCE.

La Provincia trasmette ogni anno entro 3 mesi dalla chiusura dello stesso o dal periodo a cui il regime si riferisce una relazione sul regime applicato.

SCHEDA 3 - AIUTI ALLE PICCOLE E MEDIE IMPRESE

Riferimenti

La presente scheda sintetizza il "Regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese" quale successivamente modificato (GU L 10 del 13.1.2001, pag. 33) (in prosieguo il "regolamento").

Campo di applicazione

Il regolamento concerne tutti gli aiuti di Stato destinati a sostenere gli investimenti materiali e immateriali e gli aiuti soft in PMI.

Norme speciali si applicano all'industria carboniera, alla costruzione navale e ai prodotti della pesca.

Concetti

Definizione di PMI

- Una media impresa è un'impresa che risponde a tutti i seguenti criteri:
 - impiega meno di 250 dipendenti e
 - registra un fatturato annuo non superiore ai 50 milioni di euro oppure un totale di bilancio non superiore a 43 milioni di euro.
- Una piccola impresa è un'impresa che risponde a tutti i seguenti criteri:
 - impiega meno di 50 dipendenti e
 - registra un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a 10 milioni di euro.

Tali criteri vanno applicati all'impresa nel suo insieme (includere le affiliate situate in altri Stati membri e al di fuori dell'Unione Europea). Il regolamento fornisce la definizione di impresa autonoma, di imprese associate, di imprese collegate al fine di valutare l'effettiva posizione economica della PMI in questione.

Costi ammissibili

Possono essere concessi aiuti relativi alle seguenti categorie di spese:

- investimenti in immobilizzazioni materiali (terreni, fabbricati, impianti/macchinari) e in immobilizzazioni immateriali (spese derivate dal trasferimento di tecnologie);
- costi di servizi forniti da consulenti esterni e i costi connessi alla prima partecipazione di un'impresa ad una determinata fiera o esposizione.

Intensità massime di aiuto

Regioni non assistite

Regioni ex articolo 87.3.a (lorido)

Regioni ex articolo 87.3.c (lorido)

Investimento

Piccole imprese

Medie imprese

15,0%

7,5%

Massimale di aiuto regionale

+15%

Massimale di aiuto regionale

+10%

Servizi forniti da consulenti esterni e partecipazione a fiere

50% 50% 50%

Notificazione

Gli aiuti che rispettino tutte le condizioni di cui al regolamento sono esentati dall'obbligo di notificazione ex ante. Tuttavia i grandi progetti che soddisfino le soglie seguenti non sono esentati dalla notificazione individuale:

- il totale dei costi ammissibili dell'intero progetto è pari o superiore a 25 milioni di euro e l'intensità di aiuto lordo è almeno pari al 50% del massimale d'intensità applicabile;
oppure
- l'importo totale lordo dell'aiuto è pari o superiore a 15 milioni di euro.

Altre condizioni

Entro 20 giorni lavorativi dall'attuazione del regime di aiuti esentato o dalla concessione dell'aiuto individuale esentato, lo Stato membro deve fornire alla Commissione una descrizione sintetica della misura di aiuto attraverso il sistema SANI.

SCHEDA 4 - AIUTI ALLA RICERCA, SVILUPPO E INNOVAZIONE

Riferimenti

La presente scheda sintetizza la "Disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (Gazzetta ufficiale C 323 del 30.12.2006, pag. 1) (in prosieguo "la disciplina").

Campo di applicazione

La disciplina riguarda tutte le misure relative ad aiuti di Stato concessi alle imprese a favore della ricerca, dello sviluppo e dell'innovazione. E' comunque sempre necessario procedere a notifica.

Aiuti a R&S&I non considerati aiuti di Stato:

- il finanziamento pubblico di attività di ricerca, sviluppo e innovazione non economiche svolte da organismi di ricerca;
- attività di ricerca e sviluppo commissionate alle imprese da parte delle autorità pubbliche a condizioni di mercato (gara aperta).

Settori cui si applicano norme speciali:

- trasporti per ferrovia, su strada e navigazione interna
- agricoltura e pesca: intensità massima di aiuto del 100% in tutti i casi (subordinata a condizioni)

Concetti

Ricerca fondamentale: Lavori sperimentali o teorici svolti soprattutto per acquisire nuove conoscenze sui fondamenti di fenomeni e di fatti osservabili, senza che siano previste applicazioni o utilizzazioni pratiche dirette;

Ricerca industriale: Ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze, da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un notevole miglioramento dei prodotti, processi o servizi esistenti;

Sviluppo sperimentale: acquisizione, combinazione, strutturazione e utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e altro, allo scopo di produrre piani, progetti o disegni per prodotti, processi o servizi nuovi, modificati o migliorati (incluso la creazione di un prototipo utilizzabile per scopi commerciali o progetti pilota in base a determinate condizioni).

Misure di aiuto

Le seguenti misure sono riconosciute in base alla disciplina come compatibili ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato:

- aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo;
- aiuti per gli studi di fattibilità tecnica;
- aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI;
- aiuti alle nuove imprese innovatrici;
- aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione nei servizi;
- aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi di supporto all'innovazione;
- aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato; e
- aiuti ai poli di innovazione.

Costi ammissibili

I costi ammissibili dipendono dal tipo di misura proposta e sono indicati nelle pertinenti sezioni della disciplina. Ad esempio, i seguenti tipi di spese sono considerati costi ammissibili per gli aiuti a progetti di ricerca e sviluppo (ossia la prima categoria di aiuto succitata):

- le spese di personale purché i dipendenti siano impiegati per il progetto di ricerca;
- i costi degli strumenti e dell'attrezzatura nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto di ricerca (fatto salvo l'ammortamento, se del caso);
- i costi della ricerca contrattuale, delle competenze tecniche e dei brevetti, acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato;
- i costi di servizi di consulenza esterni e di servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini dell'attività di ricerca;
- le spese generali supplementari imputabili direttamente al progetto di ricerca;
- altri costi di esercizio imputabili direttamente all'attività di ricerca;

Intensità di aiuto

Analogamente ai costi ammissibili, le intensità di aiuto variano a seconda della misura in questione. Ad esempio, la seguente tabella indica le intensità di aiuto applicabili al primo tipo di aiuto, ossia agli aiuti a favore di progetti di ricerca e sviluppo:

TABELLA INDICANTE LE INTENSITÀ DI AIUTO PER GLI AIUTI A FAVORE DI PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

Piccola impresa

Media impresa

Grande impresa

Ricerca fondamentale 100% 100% 100%

Ricerca industriale

70% 60% 50%

Ricerca industriale:

- in collaborazione tra imprese; per le grandi imprese: a carattere transfrontaliero oppure con almeno uno Stato membro o

- in collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca oppure

- diffusione dei risultati

80% 75% 65%

Sviluppo sperimentale 45% 35% 25%

Sviluppo sperimentale:

- in collaborazione tra imprese;

per le grandi imprese: a carattere transfrontaliero con almeno uno Stato membro

- in collaborazione fra un'impresa e un organismo di ricerca

60% 50% 40%

Condizioni speciali

La disciplina prevede tre tipi di valutazione sulla base di un test comparativo degli effetti positivi e negativi dell'aiuto:

(i) valutazione standard – se il progetto soddisfa le condizioni di cui al capo 5 della disciplina si presume che il test comparativo sia positivo. Le seguenti misure rientrano in questa categoria (purché l'aiuto sia concesso soltanto previa domanda alle autorità nazionali):

- aiuti al progetto e a studi di fattibilità se il beneficiario è una PMI e se l'importo di aiuto è inferiore a 7,5 milioni di euro per PMI per progetto;
- aiuti destinati a coprire le spese relative ai diritti di proprietà industriale delle PMI;
- aiuti alle nuove imprese innovatrici;
- aiuti per servizi di consulenza in materia di innovazione e per servizi;
- aiuti per servizi di supporto all'innovazione; e
- aiuti per la messa a disposizione di personale altamente qualificato.

(ii) valutazione standard più dimostrazione dell'effetto di incentivazione e della necessità dell'aiuto – conformemente ai capi 5 e 6 della disciplina: per tutti gli aiuti notificati inferiori alle soglie richieste per la valutazione dettagliata (citate in appresso) e che non rientrano in una delle categorie della valutazione standard di cui al capo 5 (testé indicata).

(iii) esame dettagliato – a causa del rischio più elevato di distorsione di concorrenza, la Commissione effettuerà un esame approfondito delle misure il cui importo ecceda:

- per gli aiuti al progetto e per gli studi di fattibilità:
 - . se il progetto concerne prevalentemente la ricerca fondamentale, 20 milioni di euro
 - . se il progetto concerne prevalentemente la ricerca industriale, 10 milioni di euro
 - . per tutti gli altri progetti: 7,5 milioni di euro;
- per l'innovazione dell'organizzazione dei processi nei servizi, 5 milioni di euro;
- per i poli di innovazione, 5 milioni.

Per ciascun regime di aiuto è richiesta una relazione annuale di attuazione.

SCHEDA 7 - AIUTI ALL'OCCUPAZIONE

Riferimenti

La presente scheda sintetizza il "Regolamento (CE) n. 2204/2002 della Commissione, del 12 dicembre 2002, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore dell'occupazione (GU L 337 del 13.12.2002, pag. 3) (in prosieguo il "regolamento").

Campo di applicazione

Il regolamento si applica unicamente a regimi di aiuto che sono selettivi (limitati a talune regioni o settori) e in base ai quali l'aiuto è concesso per le seguenti finalità:

- la creazione di posti di lavoro;
- l'assunzione di lavoratori svantaggiati o disabili;
- la copertura dei costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili.

Il regolamento si applica a tutti i settori, eccetto quelli dell'industria carboniera, della costruzione navale e dei trasporti.

Gli aiuti che rientrano nel campo di applicazione sono esentati dall'obbligo di notifica. La Provincia trasmette alla Commissione una sintesi delle informazioni per la pubblicazione sulla GUUE. La Provincia conserva le informazioni relative ai regimi per un periodo di 10 anni e trasmette alla Commissione una relazione annuale sull'applicazione di tali regimi (entro 3 mesi dalla scadenza del periodo di applicazione).

Concetti

Lavoratore svantaggiato: qualsiasi giovane che abbia meno di 25 anni o che abbia completato la formazione a tempo pieno da non più di 2 anni; qualsiasi lavoratore migrante che si sposti o si sia spostato all'interno della Comunità; qualsiasi persona appartenente a una minoranza etnica che debba migliorare le sue conoscenze linguistiche, la sua formazione professionale o la sua esperienza lavorativa; qualsiasi persona che non abbia lavorato né seguito corsi di formazione per almeno 2 per ragioni familiari; qualsiasi persona adulta che viva sola con uno o più figli a carico; qualsiasi persona priva di un titolo di studio di livello secondario e priva di un posto di lavoro; qualsiasi persona di più di 50 anni priva di un posto di lavoro; disoccupati di lungo periodo; qualsiasi persona

che sia stata sottoposta a una pena detentiva o a un'altra sanzione penale. Lavoratore disabile: qualsiasi persona riconosciuta affetta da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Condizioni

Condizioni che devono essere soddisfatte nel caso di aiuti alla creazione di posti di lavoro:

- il posto di lavoro creato deve rappresentare un incremento netto del numero dei dipendenti;
- il posto di lavoro creato deve essere conservato per un periodo minimo di 3 anni (2 anni nel caso delle PMI);
- i lavoratori assunti per coprire i nuovi posti di lavoro creati non devono aver mai lavorato prima o devono aver perso l'impiego precedente;
- nelle regioni assistite possono essere applicate intensità di aiuto più elevate unicamente a condizione che il contributo del beneficiario non sia inferiore al 25% del finanziamento ottenuto e se il posto di lavoro è mantenuto all'interno della regione ammissibile agli aiuti;
- la domanda di aiuto deve essere presentata prima della creazione dei posti di lavoro.

Costi ammissibili

Aiuti alla creazione di posti di lavoro: costi salariali su un periodo di due anni.

Aiuti per l'assunzione di lavoratori disabili/svantaggiati: costi salariali per un periodo di un anno. Aiuti per costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili: costi aggiuntivi direttamente connessi all'occupazione di lavoratori disabili, inclusi i costi per l'adattamento dei locali, i costi relativi al tempo di lavoro impiegato dalle persone addette esclusivamente ad assistere il lavoratore o i lavoratori disabili e i costi relativi all'adattamento o all'acquisto di apparecchiature utilizzate da detti lavoratori disabili.

Aiuto massimo

Al di fuori delle regioni assistite

Regioni ex articolo 87, 3, c)

Regioni ex 87, 3, a)

Aiuti per la creazione netta di posti di lavoro:

- piccole imprese
- medie imprese
- grandi imprese

15,0% ESL

7,5% ESL

Massimale di aiuto regionale

+ 10% ESL

(max. 30% ESN)

Massimale di aiuto regionale

+ 15% ESL

(max. 75% ESN)

Aiuti per l'assunzione di lavoratori svantaggiati

50%

Aiuti per l'assunzione di lavoratori disabili

60%

Aiuti per i costi aggiuntivi legati all'occupazione di lavoratori disabili

100%

Notificazione

Non sono esentati dall'obbligo di notificazione:

- gli aiuti concessi a una singola impresa di importo lordo superiore a 15 milioni di EUR su un periodo di tre anni;
- gli aiuti individuali accordati al di fuori di un regime restano soggetti all'obbligo di notifica;
- i regimi di aiuti destinati a settori specifici;
- gli aiuti per altri tipi di occupazione concernenti misure che non rientrano in nessuna delle categorie esentate (ad es. gli aiuti volti ad incentivare il lavoro ripartito, gli aiuti per altri tipi di lavoratori svantaggiati).

SCHEDA 11 - SERVIZI D'INTERESSE ECONOMICO GENERALE

Riferimenti

La presente scheda sintetizza la "Decisione della Commissione del 28 novembre 2005 riguardante l'applicazione dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato CE agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale" (2005/842/CE) (GU L 312 del 29.11.2005, pagg. 67-73), la "Disciplina comunitaria degli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico" (2005/C 297/04)(GU C 297 del 29.11.2005, pagg. 4-7), e la Direttiva 2006/111/CE della Commissione del 16 novembre 2006 relativa alla trasparenza delle relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche e alla trasparenza finanziaria all'interno di talune imprese (versione codificata) (GU L 318 del 17.11.2006, pagg. 17-25) (in prosieguo, rispettivamente, la "decisione", la "disciplina" e la "direttiva trasparenza").

Obiettivo

La decisione e la disciplina intendono fornire maggiore certezza del diritto in merito al finanziamento di servizi di interesse economico generale. Esse si conformano alla sentenza pronunciata dalla Corte di giustizia nella causa Altmark e sono volte a garantire che le imprese possano ricevere un sostegno pubblico per coprire tutti i costi sostenuti, incluso un margine di utile ragionevole, per l'adempimento di obblighi di servizio pubblico quali definiti e ad esse attribuiti dalle autorità pubbliche senza che vi siano sovra compensazione dei costi di servizio pubblico né sovvenzioni incrociate a favore di attività commerciali atte ad alterare la concorrenza.

Campo di applicazione

Per definizione, la decisione e la disciplina si applicano unicamente a imprese incaricate della gestione di servizi d'interesse economico generale quali definite nel trattato, nel diritto derivato e nella giurisprudenza in materia. Si applicano unicamente a imprese che svolgono attività economiche, in quanto il sostegno finanziario concesso a soggetti che non svolgono attività economiche non costituisce aiuto di Stato.

Concetti

Servizi d'interesse economico generale (ossia SGEI) sono attività economiche che le pubbliche autorità considerano di particolare importanza per i cittadini che non sarebbero fornite (oppure sarebbero fornite in base a diverse condizioni), senza l'intervento pubblico.

L'attività deve presentare caratteristiche speciali rispetto all'interesse economico generale di altre attività economiche.

Per criteri Altmark s'intendono le condizioni indicate dalla sentenza della Corte di giustizia in base alle quali la compensazione per un servizio d'interesse economico generale non dovrebbe essere considerata aiuto di Stato. In breve:

(i) l'attività deve essere un servizio d'interesse economico generale e i suoi compiti ed obblighi sono chiaramente definiti;

(ii) i parametri sulla base dei quali viene calcolata la compensazione dei costi del servizio pubblico devono essere previamente definiti in modo obiettivo e trasparente;

(iii) la compensazione non può eccedere quanto necessario per coprire i costi del servizio nonché un margine di utile ragionevole per l'adempimento di tali obblighi (ossia nessuna sovracompensazione); e

(iv) la compensazione è determinata in base a una procedura di appalto pubblico oppure, se tale procedura non ha luogo, la compensazione dell'impresa incaricata dell'esecuzione degli obblighi di servizio pubblico deve essere determinata sulla base di un'analisi dei costi di un'impresa media gestita in modo efficiente.

Decisione

La decisione stabilisce le condizioni in base alle quali gli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico sono considerati compatibili con le regole sugli aiuti di Stato e sono esentati dall'obbligo di notifica preventiva alla Commissione.

Condizioni:

- incarico di servizio pubblico chiaramente definito;
- nessuna sovracompensazione;
- compensazione inferiore a 30 milioni di EUR all'anno per impresa; e
- fatturato annuo inferiore a 100 milioni di EUR per impresa;
- nessun limite per l'importo di compensazione:
- ospedali;
- imprese aventi incarichi di edilizia popolare;
- trasporto aereo e marittimo verso le isole;
- aeroporti e porti inferiori ai massimali specifici stabiliti per volume di passeggeri.

Disciplina

La disciplina stabilisce le condizioni in base alle quali la compensazione non coperta dalla decisione è compatibile con le norme sugli aiuti di Stato. Siffatta compensazione deve essere notificata alla Commissione dato il rischio più elevato di distorsione di concorrenza.

Le norme sono volte a garantire che non vi sia sovracompensazione (compensazione eccedente i costi netti del servizio pubblico) e nessuna sovvenzione incrociata (compensazione utilizzata per

altri mercati aperti alla concorrenza) dato che siffatte circostanze non sarebbero compatibili con il trattato.

Direttiva sulla trasparenza

La direttiva sulla trasparenza precisa che le imprese che ricevono una compensazione e che sono incaricate della gestione di un servizio pubblico e operano al contempo su altri mercati devono tenere una contabilità separata delle differenti attività in modo che si possa accertare l'assenza di sovracompensazioni.

Allegato 5: Protocollo d'intesa tra Autorità di Gestione e Organismi Intermedi approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 792 di data 28 marzo 2008

La Segreteria Generale della Provincia – Ufficio Fondo Sociale Europeo, Autorità di gestione del Programma operativo provinciale – ob. 2 Fondo sociale europeo – 2007/2013 – adottato con Decisione della Commissione europea n. C(2007)5770 di data 21 novembre 2007 (denominato di seguito anche più semplicemente come Programma operativo).

e

i due Organismi intermedi della medesima Autorità di gestione designati ai sensi dell'articolo 59 del Reg. (CE) n. 1083/2006 e individuati nel richiamato Programma operativo:

- Agenzia del lavoro;
- Servizio per lo sviluppo e l'innovazione del sistema scolastico e formativo.

Visto

- il Reg. (CE) n. 1083 del 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione per il periodo 2007-2013, che specifica all'articolo 60 le funzioni dell'Autorità di gestione e che prevede inoltre, all'articolo 59, che lo Stato membro possa designare uno o più Organismi intermedi per lo svolgimento di una parte o della totalità dei compiti dell'Autorità di gestione;
- il Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, che all'articolo 12 dispone: "Ove uno o più compiti dell'Autorità di gestione o dell'Autorità di certificazione siano effettuati da un Organismo intermedio, i pertinenti accordi sono formalmente registrati per iscritto. Le disposizioni del presente regolamento relative all'Autorità di gestione e all'Autorità di certificazione si applicano agli Organismi intermedi" ;
- il Regolamento provinciale "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia, cofinanziati dal Fondo sociale europeo";

Considerato

- che il Programma operativo attribuisce agli Organismi intermedi dell'Autorità di gestione tre tipologie di funzioni, che possono essere riassunte come di seguito:

Funzioni ordinarie:

- a) Funzioni di ideazione programmatica;
- b) Funzioni di valutazione ex-ante destinate all'individuazione degli interventi a cofinanziamento del Fondo sociale europeo di competenza ai sensi della vigente normativa provinciale;

Funzioni eventuali:

- c) Funzioni attivabili in casi specifici individuati dalla Giunta provinciale, che prevedono l'incarico di realizzare anche attività di gestione amministrativo-finanziaria delle azioni di competenza;
- che il citato Programma operativo ribadisce che "il quadro delle responsabilità e dei compiti degli Organismi intermedi saranno stabiliti con deliberazione della Giunta provinciale che precisa i contenuti della delega, le funzioni reciproche, le informazioni da trasmettere all'Autorità di gestione e la relativa periodicità, gli obblighi conseguenti e le modalità per la conservazione dei documenti. In particolare, l'Autorità di Gestione si accerta che gli Organismi Intermedi siano correttamente informati degli impegni di loro competenza;" ed inoltre che "nello svolgimento di tali funzioni (gli Organismi intermedi) collaborano attivamente con l'Autorità di Gestione del Programma operativo di cui fanno proprie le indicazioni tecnico-operative e di indirizzo programmatico";
 - che la deliberazione della Giunta provinciale di cui al punto succitato interverrà a ratifica degli accordi previsti dall'art. 12 del richiamato Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione dell'8 dicembre 2006;
 - che il Regolamento provinciale di "Disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo" definisce le modalità di attuazione programmatica ed operativa degli interventi,

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Oggetto

Con il presente Protocollo d'intesa vengono disciplinati i rapporti giuridici e di collaborazione tra l'Autorità di gestione del Programma operativo e gli Organismi intermedi individuati nel medesimo Programma. In particolare, l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi si impegnano a collaborare in raccordo tra loro al fine di assicurare un'efficace attuazione del Programma operativo e il conseguimento ottimale degli obiettivi previsti.

ART. 2

Funzioni attribuite dall'Autorità di gestione agli Organismi intermedi

Ai citati Organismi intermedi sono attribuite le seguenti funzioni:

a) Ideazione programmatica.

Essa comprende funzioni di:

- analisi annuale dei fabbisogni professionali e formativi, nonché loro traduzione in profili o aree di competenza da sviluppare e/o rafforzare, riferibili ai singoli Assi, obiettivi specifici e azioni,
- proposta annuale all'Autorità di gestione di percorsi formativi coerenti con l'analisi dei fabbisogni di cui al punto precedente, nonché di azioni di sviluppo dei sistemi o di accompagnamento, nei limiti delle risorse assegnate a ciascun Organismo intermedio.

b) Valutazione ex ante.

b1) Azioni aventi contenuto formativo.

Essa comprende funzioni di:

- formalizzazione dei bandi, qualora l'Organismo intermedio sia responsabile delle procedure;
- acquisizione delle proposte progettuali dall'Autorità di gestione o in via diretta, qualora l'Organismo intermedio sia responsabile delle procedure;
- analisi dei requisiti di ammissibilità delle proposte di progetto presentate rispetto alla programmazione;
- eventuale costituzione di nucleo e/o nuclei di valutazione;
- effettuazione dell'istruttoria finanziaria sui preventivi dei progetti;
- approvazione delle graduatorie dei progetti approvabili, con relativo finanziamento ammissibile;
- trasmissione di dette graduatorie all'Autorità di gestione, qualora la stessa risulti responsabile delle procedure.

b2) Azioni non aventi contenuto formativo.

Detta attività deve essere realizzata nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale generale e di settore.

c) Funzioni attivabili in casi specifici individuati dalla Giunta provinciale.

Esse prevedono l'incarico di realizzare anche attività di gestione amministrativo- finanziaria delle azioni di competenza. Di tali ulteriori funzioni sarà data comunicazione al Comitato di Sorveglianza. In dette ipotesi gli Organismi intermedi sono tenuti ad effettuare verifiche sulle attività delegate, nel rispetto dei regolamenti comunitari vigenti in materia.

ART. 3

Impegni degli Organismi intermedi

Nell'esercizio delle funzioni ordinarie attribuite dall'Autorità di gestione, gli Organismi intermedi, secondo quanto previsto dal Programma operativo, si impegnano a:

- a) operare di intesa con l'Autorità di gestione nella fase di programmazione degli interventi;
- b) assicurare i necessari raccordi con l'Autorità di gestione, facendo proprie le indicazioni tecnico - operative e di indirizzo programmatico;
- c) garantire che gli interventi destinati a beneficiare del cofinanziamento del Programma operativo concorrano al conseguimento degli obiettivi globali, specifici e operativi;
- d) partecipare ai gruppi di coordinamento istituiti ai sensi del Regolamento provinciale, nonché alle riunioni del Comitato di Sorveglianza;
- e) garantire che gli interventi siano selezionati conformemente ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza e siano conformi alle norme comunitarie e nazionali;
- f) osservare le disposizioni del Reg. (CE) n. 1083/2006 e quelle contenute nel Programma operativo in merito all'eventuale ricorso alla complementarità tra Fondi strutturali;
- g) rispettare le indicazioni del Programma operativo in materia di aspetti trasversali;
- h) osservare tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale in materia ed in particolare il Reg. (CE) n. 1083/2006, il Reg. (CE) n. 1081/2006, nonché il Reg. (CE) n. 1828/2006;
- i) assicurare la coerenza con gli obiettivi ed il rispetto delle procedure di attuazione previste nel Quadro Strategico Nazionale e nel Programma operativo FSE Competitività Regionale ed Occupazione della Provincia Autonoma di Trento;
- j) condividere con l'Autorità di gestione le indicazioni in ordine alla natura, contenuto, periodicità, modalità e forma delle informazioni da trasmettere, richieste, a vario titolo, dagli organismi coinvolti nelle funzioni di controllo e valutazione degli interventi;
- k) garantire la conservazione dei documenti, secondo quanto disposto dall'art. 90 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- l) fornire, coordinandosi con l'Autorità di gestione, la necessaria collaborazione all'Autorità di audit e all'Autorità di certificazione;
- m) garantire il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regolamenti comunitari, dalla normativa nazionale e dal piano di comunicazione del Programma operativo;
- n) assolvere ad ogni altro onere e adempimento, per quanto di competenza, previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e provinciale di riferimento.

Gli Organismi intermedi si impegnano inoltre a rispettare i seguenti ulteriori impegni solo nel caso di delega di funzioni attivabili in casi specifici individuati dalla Giunta provinciale:

- assicurare, anche presso i beneficiari e gli organismi coinvolti nell'attuazione degli interventi, una raccolta delle informazioni e della documentazione relativa alle attività approvate, necessaria alla gestione finanziaria, alla sorveglianza, ai controlli di primo livello, al monitoraggio, alla valutazione, agli audit e a garantire il rispetto della pista di controllo secondo quanto disposto dal Reg. (CE) n. 1083/2006;
- verificare l'effettiva esecuzione delle spese dichiarate dai beneficiari in relazione alle operazioni, nonché la conformità di tali spese alle norme comunitarie e nazionali, in base a quanto disposto dall'art. 60 del Reg. (CE) n. 1083/2006;
- assicurare che i beneficiari e gli altri organismi coinvolti nell'attuazione delle operazioni mantengano un sistema di contabilità separata o una codifica contabile adeguata per tutte le transazioni relative alle operazioni;
- inviare, secondo la periodicità prevista dal Programma operativo, i dati di monitoraggio rilevati a livello di beneficiario;
- fornire all'Autorità di gestione tutta la documentazione relativa allo stato di avanzamento degli interventi, necessaria in particolare per la reportistica prevista dai Regolamenti comunitari e dal Quadro Strategico Nazionale, secondo la tempistica prevista dai regolamenti, dal Programma operativo e dal Comitato di Sorveglianza;
- informare tempestivamente l'Autorità di gestione in merito a modifiche degli assetti organizzativi che possano avere un impatto sui sistemi di gestione e controllo del Programma;
- garantire i recuperi e la trasmissione tempestiva all'Autorità di gestione della scheda prevista dagli artt. 28 e seguenti del Reg. (CE) n. 1828/2006, ove richiesta;
- informare l'Autorità di gestione e l'Autorità di certificazione degli importi recuperabili, recuperati o ritirati a seguito della soppressione della partecipazione ad un'operazione.

In ogni caso, gli Organismi intermedi si assumono la responsabilità di garantire l'efficace attuazione del Programma e di adottare tutte le misure necessarie per non incorrere nel disimpegno automatico delle risorse. Qualora i dati concernenti la certificazione delle spese relative alle risorse assegnate agli Organismi intermedi rivelino un'insufficiente capacità di spesa, che comporti il rischio di disimpegno di risorse assegnate al Programma, l'Autorità di gestione potrà concordare con loro una riprogrammazione delle risorse anche tramite il disimpegno e il riutilizzo delle stesse da parte dell'Autorità di gestione.

ART. 4

Impegni dell'Autorità di gestione

L'Autorità di gestione garantisce la costante informazione agli Organismi intermedi sugli impegni di loro competenza e fornisce loro indicazioni tecnico - operative atte ad agevolare la più efficace attuazione del Programma e degli indirizzi programmatori, in coerenza con il Regolamento provinciale di disciplina del coordinamento e dell'attuazione degli interventi della Provincia cofinanziati dal Fondo sociale europeo; si fa inoltre carico di supportare le richieste degli Organismi intermedi in ordine a

eventuali chiarimenti in merito all'ammissibilità di un intervento al Fondo sociale europeo.

L'Autorità di gestione assicura il coordinamento generale del Programma operativo e i necessari raccordi con gli Organismi intermedi e predispone le procedure e gli atti necessari a garantire le funzioni di competenza propria e delle Autorità di audit e di certificazione, con particolare riferimento al monitoraggio, alla valutazione del Programma, alla pubblicizzazione, al controllo, all'assistenza tecnica, acquisendo, ove necessario e opportuno, informazioni e indicazioni dai medesimi Organismi intermedi.

Rimangono comunque in capo all'Autorità di gestione le funzioni di controllo delle attività esercitate dagli Organismi intermedi e di interfaccia con gli Organismi nazionali e comunitari competenti in materia di Fondi strutturali ed in particolare di Fondo sociale europeo.

L'Autorità di gestione può, previa informazione scritta e motivata, avocare a sé il compimento di determinati procedimenti, processi o azioni di competenza degli Organismi intermedi, qualora gli stessi non possano essere attuati, per qualsiasi ragione, dai medesimi Organismi e si configuri il rischio di disimpegno automatico delle risorse.

ART. 5

Modifiche e durata dell'intesa

Il presente Protocollo ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione del Fondo sociale europeo 2007-2013.

Eventuali modifiche e/o integrazioni sono apportate con atto scritto a firma dell'Autorità di gestione e degli Organismi intermedi, seguito da deliberazione di ratifica della Giunta Provinciale.

Segreteria Generale della Provincia

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Paolo Duiella

Agenzia del Lavoro

IL PRESIDENTE

Prof. Pier Antonio Varesi

Servizio per lo sviluppo e l'innovazione
del sistema scolastico e formativo

IL DIRIGENTE

Dott. Paolo Antonio Renna

Allegato 6: Deliberazione della Giunta provinciale 2731 di data 7 dicembre 2007 avente ad oggetto “Incarico all’Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento di gestione amministrativo-finanziaria di determinate azioni a cofinanziamento del Fondo sociale europeo”

Reg.delib.n. **2731**

Prot. n. 222/2007/FSE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

O G G E T T O:

Incarico all'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento di gestione amministrativo-finanziaria di determinate azioni a cofinanziamento del Fondo sociale europeo.

Il giorno **07 Dicembre 2007** ad ore **08:40** nella sala delle Sedute in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

LORENZO DELLAI

Presenti:

ASSESSORI

**REMO ANDREOLLI
MARCO BENEDETTI
OLIVA BERASI
OTTORINO BRESSANINI
MARTA DALMASO
MAURO GILMOZZI
TIZIANO MELLARINI
FRANCO PANIZZA
GIANLUCA SALVATORI**

Assenti:

MARGHERITA COGO

Assiste:

LA DIRIGENTE

PATRIZIA GENTILE

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

LA GIUNTA PROVINCIALE

- Visto il Regolamento (CE) n. 1081/2006 del 5 luglio 2006 relativo al Fondo Sociale Europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;
- Visto il Regolamento (CE) n. 1083/2006 dell'11 luglio 2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di sviluppo regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;
- Vista la Legge provinciale n. 21 di data 3 settembre 1987, "Ordinamento della formazione Professionale" e s.m.;
- Vista la Legge provinciale n. 5 di data 7 agosto 2006, che mantiene la validità dell'art. 15 della Legge provinciale n. 21 di data 3 settembre 1987;
- Visto il D.P.G.P. n. 33-51/Leg. di data 27 dicembre 2000 avente per oggetto "Regolamento concernente l'accesso al fondo sociale europeo ai sensi dell'art. 15 della Legge provinciale 3 settembre 1987, n. 21, modificato dall'art. 69 della Legge provinciale 20 marzo 2000, n. 3" e s.m. e i.;
- Visto il Quadro Strategico di Riferimento Nazionale approvato dalla Commissione Europea con decisione del 13 luglio 2007;
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 403 di data 23 febbraio 2007 avente per oggetto: "Approvazione della proposta di Programma Operativo del Fondo sociale europeo della Provincia Autonoma di Trento riferibile all'obiettivo 2 "Competitività regionale e Occupazione" per il periodo pluriennale 2007-2013. Conferimento del mandato per la sua negoziazione";
- Vista la nota di ricevibilità di detta Proposta della Commissione Europea, Direzione Generale Occupazione, affari sociali e pari opportunità prot n. 003611 di data 9 marzo 2007
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 402 di data 23 febbraio 2007, avente per oggetto "Approvazione dello schema di regolamento avente ad oggetto "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia n. 19-72/Leg. di data 31 ottobre 2006 recante "Attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)" e s.m.";
- Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 694 di data 5 aprile 2007 avente per oggetto "Sostituzione dello schema di regolamento avente ad oggetto "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia n. 19-72/Leg. di data 31 ottobre 2006 recante "Attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)""", approvato con deliberazione n. 402 di data 23 febbraio 2007" che fra l'altro individua l'Agenzia del Lavoro quale Organismo intermedio dell'Autorità di gestione del Fondo Sociale Europeo;
- Visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 6-86/Leg. di data 10 aprile 2007 avente per oggetto: "Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia n. 19-72/Leg di data 31 ottobre 2006 recante "Attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)", con il quale viene collocata presso la Segreteria generale della Provincia la funzione di Autorità di Gestione per il Fondo Sociale Europeo;

- Tenuto conto che la deliberazione della Giunta provinciale n. 989 di data 11 maggio 2007 avente per oggetto: "Modifiche organizzative che coinvolgono la Segreteria generale della Provincia e il Dipartimento affari finanziari" ha incardinato l'Ufficio Fondo Sociale Europeo presso la Segreteria generale della Provincia;
- Considerato che la proposta di Programma Operativo del Fondo sociale europeo della Provincia Autonoma di Trento riferibile all'obiettivo 2 "Competitività regionale e Occupazione" per il periodo pluriennale 2007-2013, proposta approvata con deliberazione della Giunta provinciale n. 403 di data 23 febbraio 2007 ed ora in fase di approvazione da parte delle Commissioni Europee, prevede esplicitamente che "L'Amministrazione provinciale designa n. 2 proprie Strutture quali Organismi intermedi per svolgere le mansioni per conto dell'Autorità di Gestione di seguito definite.

Le funzioni attribuite agli Organismi intermedi riguardano l'ideazione programmatica nonché la valutazione ex-ante destinata all'individuazione degli interventi a cofinanziamento del Fondo sociale europeo di competenza ai sensi della vigente normativa provinciale. In casi specifici individuati dalla Giunta provinciale, gli Organismi intermedi possono essere incaricati di realizzare anche attività di gestione amministrativo-finanziaria delle azioni di competenza. Nello svolgimento di tali funzioni collaborano attivamente con l'Autorità di Gestione del Programma Operativo di cui fanno proprie le indicazioni tecnico-operative e di indirizzo programmatico.

Gli Organismi Intermedi sono individuati nelle seguenti Strutture:

Struttura competente:	AGENZIA DEL LAVORO
Indirizzo:	VIA R. GUARDINI, 75 38100 TRENTO
Posta elettronica :	direzione@agenzia lavoro.tn.it

Struttura competente:	SERVIZIO SVILUPPO E INNOVAZIONE DEL SISTEMA SCOLASTICO E FORMATIVO
Indirizzo:	VIA GILLI 3 Palazzo Istruzione 38100 TRENTO
Posta elettronica :	paolo.renna@provincia.tn.it

- Richiamata in particolare la possibilità che agli Organismi intermedi la Giunta provinciale assegni, con proprio provvedimento l'incarico di realizzare anche attività di gestione amministrativo-finanziaria delle azioni di competenza;
- Considerato opportuno che l'Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento continui a realizzare anche la gestione amministrativo-finanziaria delle azioni già attuate nella programmazione Fse 2000-2006;
- Vista la nota Prot. n. 28953/2007 – UAM della Dirigente dell'Agenzia del Lavoro;
- Preso atto che l'Agenzia del Lavoro citata ha realizzato nel corso dell'anno 2007 le seguenti attività, assumendone anche la gestione amministrativo-finanziaria:

ASSE 3 – INCLUSIONE SOCIALE – OBIETTIVO SPECIFICO COMUNE G

Azione 9 sostegno allo sviluppo di cooperative sociali di inserimento lavorativo di soggetti disabili o svantaggiati per tutte le attività definite dalla presente Azione del documento dei criteri di politica del lavoro comprensivo dell'eventuale costo di collaboratori adibiti al progetto.

L'attività ha già avuto avvio/attuazione.

Alla data del 02.11.07 già impegnato € 1.068.676,00 di cui

esercizio finanziario 2007 € 1.050.000,00

esercizio finanziario 2008 € 18.676,00

ASSE 2 – OCCUPABILITA' – OBIETTIVO SPECIFICO COMUNE E

Azione 10: Lavori socialmente utili per tutte le attività definite della presente Azione del documento dei criteri di politica del lavoro comprensivo dell'eventuale costo di collaboratori adibiti al progetto.

L'attività ha già avuto avvio/attuazione.

Alla data del 02.11.07 già impegnato € 2.775.519,31 sull'esercizio finanziario 2007.

ASSE 2 – OCCUPABILITA' – ASSE 3 – INCLUSIONE SOCIALE

Spese per incarichi per esternalizzazione servizi, collaborazioni, ricerca e consulenza. L'attività ha già avuto avvio/attuazione sull'Asse 2 – Occupabilità – obiettivo specifico comune d) relativo ad un atto per l'utilizzo di n. 4 persone dagli enti professionali per aumentare l'efficienza, la qualità e l'inclusività delle istituzioni del mercato del lavoro.

Alla data del 02.11.07 già impegnato 163.646,60

di cui esercizio finanziario 2007 € 40.911,65

di cui esercizio finanziario 2008 € 122.734,95

ASSE 2 – OCCUPABILITA' – OBIETTIVO SPECIFICO COMUNE D

Spese per acquisto di materiale informatico, attrezzature ed automezzi al fine di potenziare i sistemi informativi automatizzati dei servizi per l'impiego sede centrale e centri.

L'attività ha già avuto avvio/attuazione.

Alla data del 02.11.07 già impegnato 100.110,89 sull'esercizio finanziario 2007.

(di cui € 6,89 economia d'ufficio in fase pagamenti).

- Ritenuto opportuno che l'attuazione di dette attività, nella misura in cui risultano compatibili con i Regolamenti comunitari in vigore, venga attribuita pienamente, anche sotto il profilo amministrativo-finanziario, all'Agenzia del Lavoro, competente ai sensi della vigente normativa ad attuare azioni simili anche con finanziamento ordinario provinciale, allargando in tale direzione le competenze dell'Organismo intermedio "Agenzia del Lavoro";
- Ritenuto opportuno che tale attribuzione si riferisca al periodo temporale delimitato da un termine iniziale corrispondente al termine di ammissibilità delle spese al contributo

comunitario per la nuova programmazione (1.1.2007) e termine finale corrispondente con la chiusura della medesima programmazione 2007-2013 (cioè sino al 31.12.2015);

- a voti unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di attribuire, per le ragioni espresse in premessa, ed ai sensi della normativa citata, all'Organismo intermedio Fse "Agenzia del Lavoro della Provincia Autonoma di Trento" l'incarico di realizzare anche attività di gestione amministrativo-contabile delle seguenti azioni:

ASSE 3 – INCLUSIONE SOCIALE – OBIETTIVO SPECIFICO COMUNE G

Sostegno allo sviluppo di cooperative sociali di inserimento lavorativo di soggetti disabili o svantaggiati per tutte le attività definite dalla presente Azione del documento dei criteri di politica del lavoro comprensivo dell'eventuale costo di collaboratori esclusivamente adibiti agli interventi;

ASSE 2 – OCCUPABILITA' – OBIETTIVO SPECIFICO COMUNE E

Lavori socialmente utili per tutte le attività definite della presente Azione del documento dei criteri di politica del lavoro comprensivo dell'eventuale costo di collaboratori esclusivamente adibiti agli interventi;

ASSE 2 – OCCUPABILITA' – ASSE 3 – INCLUSIONE SOCIALE

Spese per incarichi per esternalizzazione servizi, collaborazioni, ricerca e consulenza – a supporto esclusivo dell'attuazione delle azioni degli Assi menzionati.

ASSE 2 – OCCUPABILITA' – OBIETTIVO SPECIFICO COMUNE D

Spese per acquisto di materiale informatico, attrezzature ed automezzi al fine di potenziare i sistemi informativi automatizzati dei servizi per l'impiego sede centrale e centri. – per la quota parte di ammortamento imputabile a ciascun esercizio.

- 2) che l'incarico di cui al punto 1) ha inizio, in sanatoria, dal 1.1.2007 (sanatoria motivata dall'incertezza connessa all'approvazione del Programma operativo FSE a fronte della necessità di attuare le azioni di cui trattasi) e termine finale con la chiusura della programmazione 2007-2013 (cioè con il 31.12.2015);
- 3) che le azioni di cui trattasi dovranno essere realizzate nel pieno rispetto della normativa comunitaria, nazionale e provinciale in materia di Fondo sociale europeo;
- 4) che i rapporti fra l'Autorità di gestione e gli Organismi intermedi, compresa l'Agenzia del Lavoro, saranno regolati secondo quanto stabilito dalla normativa comunitaria vigente, così come questa è stata fra l'altro declinata nel Programma operativo in fase di approvazione da parte della Commissione Europea;
- 5) di dare atto che dal presente provvedimento non consegue alcun onere a carico del bilancio provinciale.

Allegato 7: Interventi di politica del lavoro per il triennio 2008-2010, approvati con deliberazione della Giunta provinciale n. 2975 di data 21 dicembre 2007 - ESTRATTO dell’Azione 9 (Sostegno allo sviluppo di cooperative sociali di inserimento lavorativo di soggetti disabili o svantaggiati) e dell’Azione 10 (Lavori socialmente utili)

9. SOSTEGNO ALLO SVILUPPO DI COOPERATIVE SOCIALI DI INSERIMENTO LAVORATIVO DI SOGGETTI DISABILI O SVANTAGGIATI

In armonia con gli obiettivi perseguiti dalla L.R. n. 15/93, la presente Azione intende sostenere lo sviluppo delle cooperative sociali di inserimento lavorativo o loro consorzi al fine di promuovere l’inserimento lavorativo, in forma stabile e qualificata, di soggetti disabili o socialmente svantaggiati. Tale Azione interviene in sintonia con la Legge 12 marzo 1999 n. 68, con la quale si raccorda in quanto le cooperative destinatarie di tale Azione:

- offrono servizi di sostegno al collocamento mirato in analogia ai servizi previsti dalla Legge 68/99, per una migliore integrazione tra politiche attive del lavoro e servizi all’impiego rivolti alle fasce particolarmente deboli;
- possono stipulare convenzioni con l’Agenzia del Lavoro, come previsto dall’articolo 11 della legge 68/99, per promuovere e realizzare iniziative utili a favorire l’inserimento lavorativo dei disabili;
- possono collaborare con i datori di lavoro nello sviluppo di progetti mirati di inserimento lavorativo temporaneo dei disabili (art. 12, L. 68/99).

Fermo restando quanto stabilito dal primo comma dell’art. 4 della Legge n. 381/91, per le finalità della presente Azione si considerano soggetti socialmente svantaggiati anche quelli individuati dalla L.P. n. 14/91 come modificata dalla L.P. 27 luglio 2007, n. 13 nonché i soggetti di cui all’art. 18 del D.Lgs n. 286/98.

Sono escluse dagli interventi della presente Azione le iniziative che perseguono finalità di tipo assistenziale e comunque sostenibili dalla Provincia ai sensi della L.P. 31 ottobre 1983, n. 35 come modificata dalla L.P. 27 luglio 2007, n. 13 o da altre leggi provinciali del settore assistenziale.

Valutazione dei singoli progetti

Le imprese sopra indicate presentano all’Agenzia del Lavoro un progetto per l’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati caratterizzato dai seguenti elementi:

- un piano di impresa, contenente tutte le informazioni utili alla valutazione del piano stesso ed in particolare contenente notizie in merito al patrimonio della stessa, alla

organizzazione produttiva, alle attività, alle commesse ed al suo grado di autonomia economica;

- una relazione sulla strategia perseguita dalla cooperativa per assicurare la coerenza tra l'attività produttiva della stessa e gli inserimenti lavorativi prospettati;
- l'indicazione del rapporto tra soggetti svantaggiati e non, impiegati (o che si intendono impiegare) nell'impresa;
- le metodologie di inserimento lavorativo per i soggetti svantaggiati, indicando:
 - a) modalità e strumenti di attuazione e valutazione dell'inserimento lavorativo;
 - b) eventuali attività formative connesse;
 - c) caratteristiche e modalità di intervento dei tutori aziendali;
 - d) strategie e strumenti per l'inserimento lavorativo a tempo indeterminato, ove il progetto di inserimento non garantisca la stabilità del rapporto all'interno della cooperativa.

Tali progetti vengono sottoposti alla valutazione di un apposito comitato tecnico istituito presso l'Agenzia del Lavoro, il quale li valuta rispetto ai fini perseguiti dalla presente Azione.

Il comitato trasmette i progetti, con un parere motivato concernente la ammissibilità degli interventi e la determinazione della relativa spesa, al Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia per gli adempimenti relativi.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

Per il raggiungimento delle finalità sopra indicate l'Agenzia del Lavoro, a seguito di parere positivo espresso dall'apposito Comitato tecnico di valutazione, interviene a sostegno delle cooperative sociali di inserimento lavorativo attraverso le seguenti misure:

- a) concessione di contributi a sostegno di studi di fattibilità e ad iniziative di formazione ed assistenza relative a progetti propedeutici alla costituzione di nuove cooperative sociali di inserimento lavorativo, nella misura massima del 90% dei costi sostenuti ed entro il limite di €. 26.000,00.=;
- b) attuazione diretta o finanziamento di attività di formazione professionale, realizzate anche da singole cooperative o da Consorzi, connesse con il progetto approvato dal Comitato tecnico e rivolte alle persone coinvolte nel progetto, ivi compresi i responsabili delle varie funzioni dell'impresa sociale;
- c) concessione di contributi nella misura massima del 90% del costo sostenuto dalle cooperative o loro consorzi per consulenze relative a problemi di organizzazione e

di sviluppo aziendale, ivi comprese consulenze ed assistenza relative all'area sociale nonché per iniziative di Marketing sociale;

- d) contributi, della durata massima di 24 mesi, all'assunzione a tempo indeterminato di soggetti disabili e svantaggiati, come individuati dalle precedenti Azioni 7 e 8, correlati all'itinerario di inserimento, così determinati:
- fino al 60% del costo complessivo del lavoro per il primo anno;
 - fino al 40% del costo complessivo del lavoro per il secondo anno;

In casi particolari e previo parere del Comitato tecnico, potrà essere concesso un contributo fino al 30% del costo complessivo del lavoro per il terzo anno.

L'assunzione di soggetti disabili e svantaggiati può avvenire a tempo determinato solo a fronte di un progetto di inserimento relativo ad un arco di tempo definito. In tal caso l'Agenzia corrisponde un contributo fino al 40% del costo lavoro.

L'intervento per l'assunzione a tempo determinato non è cumulabile con quello per l'assunzione a tempo indeterminato;

- e) per i soggetti affetti da disabilità di natura psichica/intellettuale vengono previsti i seguenti interventi:
- per i soggetti che rimangono in carico alle cooperative dopo i 2 anni del progetto in quanto non collocati all'esterno, potrà essere riconosciuto un contributo pari al 30% del costo complessivo del lavoro per un periodo massimo di 6 anni;
 - per i lavoratori assunti a tempo determinato, l'intervento dell'Agenzia è cumulabile con quello per l'assunzione a tempo indeterminato; per questi soggetti la percentuale di contributo, per l'intera durata del progetto (2 anni), è del 40% del costo del lavoro;
 - per progetti di inserimenti riguardanti tali lavoratori, potrà essere autorizzato anche per un solo lavoratore, l'affiancamento da parte di un tutor;
 - qualora tali soggetti dopo essere stati collocati nel mercato del lavoro ordinario successivamente al percorso in cooperativa, dovessero rientrare nella stessa, causa la perdita del posto di lavoro, alla cooperativa potrà essere riconosciuto un contributo del 30% per un periodo massimo di 6 anni.
- f) per progetti di inserimento riguardanti contemporaneamente almeno tre soggetti svantaggiati, possono inoltre essere erogati contributi finalizzati alla parziale copertura del costo del lavoro relativo al personale in possesso di specifiche capacità

professionali coerenti con le attività sociali e produttive svolte, comprovate dal possesso di idonei titoli di studio o da esperienze professionali, che operi in veste di tutor aziendale.

L'intervento è limitato al numero di persone necessario per consentire il sostegno al corretto inserimento lavorativo o mantenimento in cooperativa dei soggetti svantaggiati.

Il contributo non può superare il cinquanta per cento del costo complessivo del lavoro dei tutors aziendali ammessi al sostegno per il periodo di durata del progetto.

Alla cooperativa può essere riconosciuto un contributo massimo del 60% del costo complessivo del lavoro per il responsabile sociale, qualora sia incaricato a svolgere unicamente tale attività. Negli altri casi la percentuale è commisurata all'impegno concordato per lo svolgimento di tale compito;

- g) riconoscimento dei costi della formazione per attività di formazione erogata a favore di soggetti disabili di cui alla Legge 68/99 nell'ambito della stipula di convenzioni (articolo 11, Legge 68/99) con l'Agenzia del Lavoro.

Gli interventi di cui alle lettere d) ed e) sono estendibili anche a lavoratori svantaggiati in trattamento psichiatrico e tossicodipendenti assunti da altre imprese non di cooperazione sociale, che vengano distaccati presso le cooperative di cui al presente progetto, durante fasi di temporanea difficoltà per periodi di riabilitazione personale e lavorativa.

L'erogazione dei contributi avviene in base alle scadenze previste dal programma, previa presentazione di documentazione comprovante gli oneri effettivamente sostenuti. I contributi concessi sulla base della presente Azione non sono cumulabili con altri contributi ottenuti, per la stessa iniziativa e per gli stessi soggetti, da parte della Provincia e da parte di altri Enti pubblici.

Ai fini della presente Azione, sono equiparati ai lavoratori svantaggiati i soggetti disoccupati a seguito di rapporto di lavoro a termine nell'ambito delle attività del Servizio Ripristino e Valorizzazione Ambientale di cui alla L.P. n. 32/90, in quanto individuati sulla base della deliberazione della Commissione Provinciale per l'impiego n. 163 di data 1 giugno 1994.

10. LAVORI SOCIALMENTE UTILI

La Provincia sostiene l'occupazione di soggetti deboli attraverso l'attivazione di iniziative di utilità collettiva promosse da Enti locali e dalle IPAB, lavori socialmente utili di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal conseguente D.lgs. n. 468/97 ed iniziative innovative in materia di lavori di pubblica utilità.

TIPOLOGIA DEGLI INTERVENTI

1. Progetti di utilità collettiva promossi da Enti locali e dalle IPAB

Al fine di agevolare l'inserimento nel mondo del lavoro di soggetti deboli nonché di favorire il recupero sociale e lavorativo di soggetti in situazione di svantaggio sociale, l'Agenzia del Lavoro può concedere contributi agli Enti Locali ed alle IPAB, anche associati fra loro, che promuovono progetti per lavori di utilità collettiva conformi alle disposizioni di seguito indicate.

I Comuni, i Consorzi tra Comuni, i Comprensori e le IPAB, possono promuovere la realizzazione di lavori di utilità collettiva, finalizzati all'impiego di soggetti in condizione di debolezza occupazionale, tramite la predisposizione di progetti di durata compresa tra un minimo di 4 e un massimo di 10 mesi.

Tali progetti rientrano in programmi territoriali e sono definiti in relazione alla consistenza di apposite liste di soggetti in condizione di debolezza occupazionale. I lavoratori che sono in possesso dei requisiti soggettivi richiesti e che intendano occuparsi in lavori di utilità collettiva devono presentare domanda, corredata dalla relativa documentazione, presso i Centri per l'Impiego dall'1 al 31 dicembre di ogni anno. I requisiti soggettivi richiesti devono essere posseduti dal lavoratore all'atto della presentazione della domanda e all'atto dell'assunzione.

I Centri per l'impiego provvedono a redigere le liste dei lavoratori, suddivise per categoria di appartenenza e Comune di residenza, ed inviarle entro il 10 gennaio alle rispettive Commissioni Locali per l'Impiego.

Entro il 15 gennaio tali liste sono approvate dalle Commissioni Locali per l'Impiego ed inviate ai Comuni, ai Comprensori, ai Servizi Socio Sanitari territoriali ed alle IPAB, per la stesura dei progetti, nonché all'Agenzia del Lavoro.

Le liste possono essere aggiornate durante l'anno.

I progetti devono essere presentati all'Agenzia del Lavoro a partire dal 20 gennaio di ciascun anno, fino al 15 febbraio. Al momento della presentazione dei progetti, l'Ente

proponente deve specificare se i lavori presentati non necessitano di particolari permessi e/o autorizzazioni ovvero che tali provvedimenti, ove necessari, verranno richiesti prima dell'inizio dei lavori. Al momento della presentazione dei progetti, l'Ente proponente deve presentare i nominativi delle persone componenti le squadre di lavoro. L'Agenzia del Lavoro esamina i progetti e li valuta per l'eventuale approvazione; essa può apportare modifiche, anche ai fini dell'armonizzazione degli stessi agli obiettivi di politica del lavoro perseguiti dalla Provincia.

Nell'assegnazione delle opportunità occupazionali saranno determinate le priorità tenendo conto dei seguenti criteri: progetti sovracomunali con caposquadra, consistenza del numero degli iscritti nelle liste in ambito comunale, squadre di lavoro con caposquadra, presenza di manodopera femminile, squadre con soggetti residenti nel territorio dell'Ente promotore del progetto.

Entro il mese di dicembre di ogni anno la Giunta Provinciale, su proposta della Commissione Provinciale per l'Impiego, stabilisce il numero massimo di opportunità occupazionali sostenibili nel corso dell'anno successivo.

Tali opportunità occupazionali sono ripartite dal Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia del Lavoro tra le diverse aree territoriali, tenuto conto del reale stato di bisogno risultante dalle liste approvate dalle Commissioni locali per l'Impiego, dal grado di attivazione dei progetti ammessi a contributo nell'anno precedente e dalla consistenza della presenza o meno a livello comprensoriale di Comuni appartenenti a zona svantaggiata.

Sono inoltre messe a disposizione 40 ulteriori opportunità occupazionali nei confronti di lavoratori di cui alla precedente Azione 7, con disabilità di tipo psichico/intellettivo ed una percentuale di invalidità pari o superiore all'80%. Tali lavoratori devono essere privi di occupazione e sono inseriti nelle liste in coerenza con le linee progettuali di inserimento lavorativo definite in relazione al sistema del collocamento mirato, su segnalazione diretta da parte dell'Agenzia.

Se inseriti nei progetti, per i predetti lavoratori l'Agenzia interviene con un contributo pari al 100% del costo lavoro più IVA.

Lavori ammessi

I progetti devono essere a termine, avere prevalente contenuto di manodopera e riguardare i settori di attività di seguito elencati.

- abbellimento urbano e rurale, ivi compresa l'attività di manutenzione;

- valorizzazione di beni culturali ed artistici anche mediante l'attività di salvaguardia, promozione, allestimento e custodia di mostre relative a prodotti, oggetti ed attrezzature del territorio nonché riordino e/o recupero e valorizzazione di testi e/o documenti di interesse storico o culturale;
- riordino di archivi e/o recupero di lavori arretrati di tipo tecnico o amministrativo, non rientranti nelle attività di ordinaria amministrazione dell'ente;
- servizi di custodia e vigilanza finalizzati alla migliore fruibilità degli impianti e attrezzature sportive, di centri sociali, educativi e/o culturali gestiti dalla Provincia e dagli Enti locali;
- particolari servizi ausiliari di tipo sociale a carattere temporaneo, compatibili con il grado di debolezza o svantaggio del lavoratore o particolari servizi necessari per il recupero del lavoratore (purchè non in sostituzione di quanti già attuati sul territorio).

Soggetti beneficiari

I datori di lavoro affidatari dei progetti per lo svolgimento di lavori di utilità collettiva, devono impiegare esclusivamente soggetti anche cittadini membri dell'Unione Europea residenti e domiciliati in provincia di Trento, iscritti nelle apposite liste comprensoriali, appartenenti alle seguenti categorie:

- a) donne disoccupate d'età superiore ai 32 anni;
- b) maschi disoccupati da almeno 12 mesi, d'età superiore ai 32 anni ;
- c) maschi disoccupati con età superiore ai 45 anni;
- d) persone disoccupate con più di 25 anni di età riconosciute invalide ai sensi della legge n. 68/99;
- e) persone con più di 25 anni di età in difficoltà occupazionale in quanto soggette a processi di emarginazione sociale, o portatrici di handicap fisici, psichici o sensoriali segnalati dai servizi sociali e/o sanitari territoriali attraverso apposita certificazione.

I rapporti di lavoro sono a termine e sono disciplinati dall'apposito contratto collettivo provinciale di lavoro. Il normale orario di lavoro va distribuito sull'intera giornata: non più di cinque ore consecutive al mattino e il rimanente, per completare l'orario di lavoro giornaliero previsto dal contratto collettivo, al pomeriggio con almeno un'ora di interruzione per la pausa del pranzo. Per i lavoratori appartenenti alle cat. d) ed e) il rapporto di lavoro può essere attivato anche a tempo parziale, di tipo orizzontale (riduzione dell'orario giornaliero distribuito su tutta la durata del periodo di lavoro a

tempo determinato) su motivazione scritta dei Servizi sociali o sanitari segnalanti o dal medico curante o specialista per gli invalidi.

Su richiesta del lavoratore per necessità correlate ad impegni di cura e di assistenza, può essere concessa la massima flessibilità compatibilmente con le esigenze delle attività previste dal progetto e con le esigenze della squadra, comunque per un orario non inferiore al 50% di quello previsto dal contratto relativo alla presente azione.

Qualora i lavoratori siano assunti a tempo parziale, essi incidono sul numero delle opportunità occupazionali in proporzione alle ore di lavoro svolte.

Orari di lavoro particolari dovranno essere preventivamente autorizzati dall' Agenzia del Lavoro.

Non sono ammesse assunzioni di lavoratori che abbiano maturato i requisiti minimi per fruire della pensione di anzianità o di vecchiaia, ad eccezione di quei lavoratori che si trovano nella condizione di beneficiare dei sussidi finanziari di cui alla lettera c) punto 1) dell'art. 24 della L.P. 12 luglio 1991, n. 14 (cosiddetto "minimo vitale") come modificata dalla L.P. 27 luglio 2007, n. 13 e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.

Per i progetti riguardanti i lavori di abbellimento urbano e rurale, ivi compresa l'attività di manutenzione, il gruppo di lavoro deve essere composto da almeno due soggetti ed almeno il 50% dei componenti , capo squadra escluso, appartenere alle cat. d) e/o e).

Il rifiuto da parte del lavoratore all'impiego nell'Azione 10, nonché la mancata partecipazione ai corsi di formazione appositamente predisposti dall'Agenzia del Lavoro di cui al successivo punto relativo ai servizi, devono essere debitamente motivati, pena la cancellazione dello stesso dalle liste e l'esclusione dalle liste per l'anno successivo.

Attuazione dei progetti

La realizzazione dell'attività deve essere affidata a cooperative di produzione e lavoro, a cooperative sociali di cui alla legge regionale 1 novembre 1993, n. 15 oppure all'Azienda Speciale Consorziale di Trento - Sopramonte o alla Magnifica Comunità di Fiemme, che possiedano una adeguata attrezzatura e siano sufficientemente strutturate a livello organizzativo sia per lo svolgimento dei lavori da assegnare, sia per l'assistenza ai soggetti deboli o svantaggiati impiegati nel progetto, sulla base di una convenzione o di un contratto conforme al modello predisposto dall'Agenzia del Lavoro.

L'assegnazione delle attività alle cooperative sociali, da parte dell'Ente titolare del progetto, viene effettuata tramite affidamento diretto ai sensi della legge 381/91.

Contributi per il costo lavoro

I progetti approvati sono sostenuti tramite un contributo pari al 70% del solo costo lavoro, più IVA, prendendo a riferimento il salario definito dall'apposito contratto collettivo provinciale di lavoro. Il contributo dell'Agenzia del Lavoro è erogato in 2 rate:

- il 30% del contributo entro 90 giorni dall'inizio dei lavori;
- il saldo a fine lavori, dietro presentazione, da parte delle Amministrazioni locali o IPAB, di rendicontazione relativa agli oneri per il costo lavoro effettivamente sostenuti.

Contributi per caposquadra, e direttore di cantiere e responsabile sociale

L'Agenzia del Lavoro sostiene finanziariamente l'impiego di un caposquadra per progetti che coinvolgano gruppi di lavoro composti da almeno quattro soggetti in possesso dei requisiti richiesti.

Tale sostegno prevede la copertura totale del costo lavoro del caposquadra, più IVA., calcolato sulla base della retribuzione prevista dal contratto collettivo provinciale di lavoro applicato per la corrispondente figura professionale. Qualora il caposquadra sia individuato tra i dipendenti delle cooperative di cui alla L.P. 32/90 e successive integrazioni e modificazioni, non viene riconosciuta la copertura del relativo costo lavoro. Il caposquadra deve essere in possesso di requisiti di età, esperienza e professionalità indicati dall'Agenzia del Lavoro. Esso deve partecipare ai corsi di formazione organizzati allo scopo dall'Agenzia del Lavoro. Al fine di creare un gruppo stabile di persone con idonea professionalità, tale da assicurare una continuità gestionale, il caposquadra può essere messo a disposizione dal datore di lavoro affidatario dei progetti.

L'Agenzia del Lavoro promuove inoltre la nomina di un direttore di cantiere, attraverso il riconoscimento di un ulteriore finanziamento pari al 10% del contributo concesso. Il direttore di cantiere, preferibilmente dovrà appartenere al consorzio cooperativo di riferimento o, in subordine, essere messo a disposizione dall'affidatario dei lavori. Il direttore deve possedere una professionalità idonea al settore di intervento. Esso ha l'obbligo di seguire le squadre di lavoro, tenere contatti con i vari interlocutori (Enti locali, Servizi, IPAB, Agenzia del Lavoro, capisquadra) e visitare i cantieri di lavoro.

Qualora le cooperative dispongano della figura del responsabile sociale, al fine di garantire il collegamento con i Servizi Socio Sanitari territoriali onde consentire una gestione e valutazione dei percorsi lavorativi da effettuare, si riconosce un ulteriore finanziamento pari all'8% del contributo concesso.

I contributi di cui al presente punto vengono erogati con le medesime modalità previste per il costo lavoro.

Aspetti organizzativi generali

Allo scopo di perseguire le finalità di recupero sociale e lavorativo nonché un'adeguata socializzazione al lavoro dei soggetti coinvolti, l'Agenzia del Lavoro ritiene opportuno consolidare l'azione di costruzione di un sistema di relazioni tra i vari interlocutori.

A tal fine attua incontri con:

- gli Enti promotori dei progetti, loro associazioni, IPAB e le imprese affidatarie dei lavori, per promuovere consapevolezza e condivisione sulle finalità dell'intervento, la garanzia dell'autonomia operativa dei progetti nonché il raccordo operativo sia a livello programmatico che gestionale con i Servizi Socio Sanitari segnalanti;
- le Strutture organizzative dei Servizi Socio Sanitari, per definire protocolli operativi.

Servizi

In coerenza con le finalità delle iniziative di pubblica utilità, e allo scopo di favorire il reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori coinvolti, l'Agenzia del Lavoro, in aggiunta agli incentivi previsti alla lettera e) dell'azione 6, attiva i seguenti servizi:

Formazione/Informazione

Sono realizzati interventi formativi a sostegno dell'inserimento lavorativo delle persone coinvolte nelle iniziative. Per i capisquadra sono previste attività formative specifiche, da attuarsi preferibilmente prima dell'avvio dei cantieri. Per gli altri lavoratori possono essere realizzate, anche su iniziativa del datore di lavoro, una o più giornate di informazione in merito alle finalità dell'iniziativa, alle modalità di attuazione, agli aspetti contrattuali, alla sicurezza sul lavoro nonché l'attività di formazione che si rende opportuna in merito alla tipologia di intervento prevista ed alle categorie specifiche dei lavoratori coinvolti.

Le giornate di formazione/informazione vengono considerate lavorative a tutti gli effetti.

Gruppi di sostegno

Possono essere costituiti, a seconda del bisogno, gruppi di sostegno a livello locale, composti dai vari interlocutori del progetto, allo scopo di supportare la squadra nello svolgimento delle attività lavorative, con particolare attenzione per i lavoratori

appartenenti alla cat. “e”, tramite il confronto sui problemi emergenti, la condivisione degli obiettivi individuali di inserimento e la ricerca di soluzioni adeguate.

Sostegno alla transizione

L’Agenzia del Lavoro, in coerenza con le finalità di recupero sociale e lavorativo, attua interventi volti a favorire e sostenere il rientro nel normale mercato del lavoro dei lavoratori coinvolti. A tale proposito l’Agenzia del Lavoro:

- attua azioni di monitoraggio presso le imprese del Trentino, mirate alla ricerca di possibili sbocchi occupazionali;
- organizza per i lavoratori di età compresa tra 25 e 45 anni corsi di formazione appositamente predisposti e mirati all’acquisizione di competenze lavorative coerenti con le figure professionali effettivamente richieste sul mercato del lavoro allo scopo di incentivare e facilitare ove possibile l’uscita della persona dai lavori socialmente utili;
- programma, a fronte di risposte positive, specifici corsi di formazione per i lavoratori interessati che prevedano anche stages aziendali, volti all’inserimento lavorativo, presso le imprese che si dichiarano disponibili e sostiene l’inserimento attraverso le incentivazioni previste alla lettera “e” dell’Azione n. 6 del presente Documento. Il rifiuto da parte del lavoratore è segnalato alla competente Commissione locale per l’Impiego per l’eventuale esclusione dalle liste negli anni successivi. Nel caso di recesso dal rapporto di lavoro, per cause oggettive indipendenti dalla volontà del lavoratore, quest’ultimo può riscriversi nelle apposite liste dei soggetti interessati ad essere occupati;
- sostiene nella ricerca di idonei sbocchi occupazionali i lavoratori che abbiano acquisito potenzialità e capacità spendibili nel normale mercato del lavoro o abbiano una reale opportunità di impiego attraverso l’attivazione degli interventi previsti dal presente Documento.

2. Lavori socialmente utili disciplinati dalla legge 24 giugno 1997, n. 196 e dal conseguente D.Lgs. n. 468/97

Gli Enti interessati all’attivazione di Lavori socialmente utili in base a quanto previsto dalla normativa nazionale, devono presentare i progetti alla Commissione Provinciale per l’Impiego e all’Agenzia del Lavoro, secondo quanto stabilito dalla deliberazione della Commissione Provinciale per l’Impiego n. 241 del 9.03.1998.

Allegato 8: articolo 2 D.P.P. 10-4-2007 n. 6-86/Leg. Regolamento avente ad oggetto «Modificazioni al decreto del Presidente della Provincia n. 19-72/Leg. del 31 ottobre 2006 recante "Attribuzioni della segreteria generale della Provincia e dei dipartimenti nonché individuazione, denominazione e competenze dei servizi (art. 29, comma 4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3)» Pubblicato nel B.U. Trentino-Alto Adige 8 maggio 2007, n. 19, Suppl. n. 1.)

Articolo 2

La declaratoria del Servizio bilancio e ragioneria, di cui all'allegato B) del regolamento di organizzazione emanato con [decreto del Presidente della Provincia n. 19-72/Leg.](#) di data 31 ottobre 2006, è modificata come segue:

Servizio bilancio e ragioneria

- Provvede alla predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, del documento tecnico di accompagnamento e specificazione, dei provvedimenti di assestamento e di variazione, in collaborazione con le strutture competenti in materia di entrate, finanza e credito e di programmazione;
- cura la predisposizione del bilancio per centri di responsabilità, del preventivo di cassa e del budget da assegnare ai dirigenti;
- collabora alla predisposizione del disegno di legge finanziaria, cura i provvedimenti per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio e per l'utilizzo dei fondi di riserva e dei fondi speciali, provvede alle registrazioni contabili in relazione a detti prelievi ed alle variazioni di bilancio;
- effettua le verifiche previste dalla legge di contabilità in relazione agli atti dai quali possa comunque derivare un impegno o l'emissione di titoli di spesa;
- provvede alla registrazione degli impegni di spesa e all'emissione dei titoli di spesa nonché agli adempimenti conseguenti a quelli rimasti inestinti a fine esercizio; cura la riduzione degli ordini di accreditamento in conformità alle somme prelevate;
- predispone i provvedimenti di determinazione dei residui passivi nonché il rendiconto generale della Provincia;
- provvede in ordine agli aspetti finanziari e contabili dei disegni di legge, cura gli adempimenti previsti dalle norme dello Stato in materia di trasmissione di statistiche e dati contabili;
- effettua il riscontro amministrativo e contabile sui rendiconti dei funzionari delegati;
- provvede agli adempimenti relativi alla gestione dell'anagrafe degli interventi finanziari provinciali e coordina la gestione dell'anagrafe dei beneficiari per gli aspetti contabili e finanziari connessi alla gestione delle spese;

- cura gli adempimenti collegati alle funzioni di autorità di certificazione di cui ai regolamenti comunitari recanti disposizioni sui fondi strutturali.

SEGRETERIA GENERALE DELLA PROVINCIA

Ufficio fondo sociale europeo

- Svolge le funzioni di autorità di gestione provinciale del Fondo Sociale Europeo, curando i rapporti con le istituzioni nazionali e comunitarie competenti in materia, anche per quanto riguarda le funzioni di regia, monitoraggio e valutazione degli interventi;
- assicura il rispetto delle disposizioni, gestisce tutti gli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e cura l'adempimento delle prescrizioni previste dalle vigenti normative comunitarie ed interne per quanto riguarda il Fondo Sociale Europeo non espressamente riservate ad altra struttura provinciale;
- coordina le attività realizzate dagli Organismi Intermedi dell'autorità di gestione, vigila sul corretto adempimento da parte di questi delle vigenti prescrizioni normative e vi si sostituisce in caso di inerzia o inadempimento;
- svolge i compiti di ideazione, coordinamento, promozione ed attuazione, anche avvalendosi di altre strutture provinciali, delle seguenti azioni cofinanziate:
 - azioni di accompagnamento e interventi di “Rafforzamento dei sistemi” e "Assistenza tecnica" funzionali all'attuazione delle linee di azione del Fondo Sociale Europeo;
 - interventi riferibili ai programmi d'azione comunitari nel settore del lavoro, formazione-istruzione, politiche sociali;
- attua le procedure relative all'accreditamento delle strutture formative chiamate a realizzare gli interventi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo e cura lo sviluppo qualitativo di tali strutture attraverso la promozione di interventi di assistenza e sostegno;
- svolge le funzioni riguardanti i finanziamenti statali riferibili alla formazione continua.

SERVIZIO SISTEMA FINANZIARIO PUBBLICO PROVINCIALE

Ufficio per il controllo legale dei conti

- Esegue gli adempimenti collegati alle funzioni dell'autorità di audit di cui ai regolamenti comunitari recanti disposizioni sui fondi strutturali;

- predispone per l'adozione da parte del Presidente della Provincia gli atti di indirizzo e i provvedimenti per assicurare una gestione delle società controllate dalla Provincia secondo una logica di gruppo e ne monitora le grandezze economico-finanziarie ai fini della redazione del conto consolidato;
- predispone gli atti per le partecipazioni finanziarie della Provincia, provvede all'esame e formula osservazioni sui documenti finanziari e contabili degli enti e delle gestioni costituite dalla Provincia nonché delle società in cui la stessa partecipa;
- cura le attività connesse allo svolgimento del tirocinio dei funzionari ai fini dell'esercizio della funzione di revisore contabile ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 marzo 1998, n. 99;
- cura il coordinamento, lo studio e l'approfondimento delle tematiche di tipo economico della struttura di appartenenza, con particolare riferimento alla valutazione degli impatti delle strategie finanziarie della Provincia.

SERVIZIO BILANCIO E RAGIONERIA

Ufficio bilancio

- Elabora le proposte per la programmazione finanziaria relativa ai capitoli di competenza della struttura di appartenenza;
- provvede alla predisposizione del bilancio di previsione annuale e pluriennale, del relativo provvedimento di assestamento e delle altre variazioni in collaborazione con le strutture competenti in materia di affari finanziari e di programmazione;
- cura la predisposizione del bilancio per centri di responsabilità, del preventivo di cassa e delle relative variazioni e del budget da assegnare ai dirigenti;
- collabora con le strutture competenti in materia di affari finanziari all'impostazione del patto di stabilità interno e ne cura il monitoraggio relativamente alla gestione della spesa;
- predispone le norme relative alle nuove autorizzazioni o riduzioni di spesa, copertura degli oneri nonché quelle di finanziamento relative a disposizioni da inserire nella legge finanziaria;
- predispone il provvedimento per l'autorizzazione all'esercizio provvisorio;
- cura la gestione, anche informatica, della base dati relativa agli stanziamenti e alle leggi di riferimento dei capitoli di bilancio;
- provvede ad individuare, per gli aspetti di competenza dell'ufficio, le necessità informatiche costituenti il sistema informativo di bilancio della Provincia nonché per il mandato informatico e per la relativa conservazione;

- assicura l'interscambio dei dati con i soggetti esterni per gli aspetti di competenza della struttura;
- provvede in ordine agli aspetti finanziari e contabili dei disegni di legge e svolge attività di consulenza e assistenza tecnica per i medesimi argomenti nei confronti delle altre strutture provinciali;
- provvede agli adempimenti relativi alla gestione dell'anagrafe degli interventi finanziari provinciali e coordina la gestione dell'anagrafe dei beneficiari per gli aspetti contabili e finanziari connessi alla gestione delle spese;
- cura la raccolta dei dati contabili e finanziari nonché la predisposizione dei relativi elaborati;
- cura la redazione del testo coordinato della legge provinciale di contabilità e del relativo regolamento;
- tiene i contatti con il Tesoriere, la Ragioneria Generale dello Stato e la Corte dei Conti per gli aspetti di competenza della struttura.

Ufficio contabilità generale

- Coordina l'insieme delle rilevazioni contabili relative agli stanziamenti di bilancio, alle loro variazioni ed alla gestione degli stessi e ne verifica periodicamente la regolarità;
- provvede all'esame, sotto il profilo contabile e finanziario, degli atti da cui possono derivare spese a carico del bilancio provinciale e alla conseguente registrazione degli impegni di spesa;
- cura le attività finalizzate all'espletamento dei controlli successivi all'emissione dei titoli di spesa;
- tiene i contatti con il Tesoriere, la Ragioneria generale dello Stato e la Corte dei conti per gli aspetti di competenza della struttura;
- provvede agli adempimenti relativi ai prelievi dai fondi di riserva del bilancio provinciale e alle relative registrazioni contabili;
- provvede a tutti gli adempimenti connessi con la predisposizione del rendiconto generale in collaborazione con le strutture competenti in materia di affari finanziari e di patrimonio e ne predispone il relativo disegno di legge nonché la relazione accompagnatoria;
- esegue gli adempimenti collegati alle funzioni dell'Autorità di certificazione di cui ai regolamenti comunitari;
- certifica le spese e presenta le domande di pagamento a valere sui fondi strutturali della Comunità europea;

- provvede ad individuare, per gli aspetti di competenza dell'ufficio, le necessità informatiche costituenti il sistema informativo di bilancio della Provincia;
- assicura l'interscambio dei dati con i soggetti esterni per gli aspetti di competenza della struttura.